

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

694^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-98

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 99-186

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 187-241

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 (1296-B/bis):

PETRINI (Mar-DL-U) Pag. 2, 3, 10 e passim
 FASSONE (DS-U) 4, 21, 31
 DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 5, 6, 8 e passim
 ZANCAN (Verdi-U) 6, 16, 23 e passim
 CALVI (DS-U) 12, 13, 32 e passim
 MANZIONE (Mar-DL-U) 17, 18, 19 e passim
 MARITATI (DS-U) 24, 35, 36 e passim
 AYALA (DS-U) 26, 49, 77
 LEGNINI (DS-U) 40, 41, 42 e passim
 CAVALLARO (Mar-DL-U) 50, 75, 93
 CASTELLI, ministro della giustizia 81
 BOBBIO Luigi (AN) 85, 86
 * DEL PENNINO (Misto-PRI) 87

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 3, 5, 8 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) 8, 10, 16 e passim

Verifiche del numero legale . . . 56, 61, 62 e passim

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 97

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B:

Articolo 2, emendamenti da 2.220 a 2.370, proposta di stralcio ed emendamenti da 2.372 a 2.386 99

Articolo 1 ed emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 184

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 187

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 229

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 98

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni 229

Mozioni Pag. 229

Interpellanze 232

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 232

Interrogazioni 233

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) **COSSIGA.** – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) **MAGNALBÒ ed altri.** – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 9,10 e 14 dell'articolo 2 (1296-B/bis)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, ricordando altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l'articolo 1. Ricorda infine che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385 e 2.317.

Il Senato respinge l'emendamento 2.220.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, in attesa della decorrenza dei venti minuti previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, per la votazione elettronica richiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), dell'emendamento 2.221.

La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,57.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 2.221. È quindi respinto l'emendamento 2.222.

FASSONE (DS-U). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.223 volto a sopprimere una norma che, pur facendo riferimento ad una categoria di magistrati, di fatto introduce un trattamento di favore per un unico soggetto, l'avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.223, 2.224, 2.225 e 2.228. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è altresì respinto l'emendamento 2.227.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 2.229, che sottoscrive, propone di utilizzare le moderne tecnologie informatiche per evitare la sovrapposizione degli impegni dei procuratori della Repubblica e dei difensori degli imputati che determina sovente il rinvio delle udienze.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.229 rappresenta una norma cardine della proposta alternativa dell'opposizione, con l'introduzione del *manager* giudiziario per garantire maggiore funzionalità ed efficienza soprattutto delle grandi sedi giudiziarie. Stupisce che tale proposta, accettata inizialmente dal Ministro con l'ordine del giorno approvato in prima lettura dal Senato e successivamente inserita all'interno del disegno di legge delega dalla Camera dei deputati con una formulazione tuttavia poco incisiva, sia sottovalutata dal Governo, che preferisce un braccio di ferro con i magistrati sull'autonomia dell'ordine giudiziario, piuttosto che organizzarne e regolarne l'attività, analogamente a quanto avviene per i professori universitari grazie alla figura del direttore amministrativo.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.229 e 2.231. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.230.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.232 che ribadisce la proposta di una figura forte di *manager* giudiziario, che risulta invece indebolita nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Ne chiede pertanto la votazione con procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.232.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.233 è improcedibile.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.234, che affida la nomina del direttore tecnico, cui vengono affidati compiti delicatissimi, al magistrato capo dell'ufficio giudiziario invece che al Ministro della giustizia.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.234 e 2.532. Sono inoltre respinti gli emendamenti 2.235 e 2.236. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CALVI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 2.237, 2.533 e 2.238.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.239, che punta a realizzare la modernizzazione degli uffici giudiziari affidando un effettivo potere gestionale al direttore tecnico, cioè ad un soggetto esterno all'ordine giudiziario, dimostra il fattivo impegno dell'opposizione per l'incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.239 e 2.241. Sono inoltre respinti gli emendamenti 2.240 e 2.242. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.243.

ZANCAN (*Verdi-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.248 che reintroduce la formazione degli uditori in ambiti esterni alla magistratura, che rappresentava uno degli aspetti positivi del testo approvato dal Senato. Alle proposte dell'opposizione, concretamente migliorative del servizio giustizia, il Governo risponde con rifiuti immotivati.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento, che prevede una formazione pratica pluridisciplinare, indispensabile per la crescita professionale e personale dei magistrati. Ne chiede la votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.248.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.249 e ne chiede la votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.249. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.255. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 2.250, 2.251, 2.253 e 2.254. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 2.252. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, il Senato respinge l'emendamento 2.256.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.257 si propone di evitare che i consigli dell'ordine degli avvocati dei capoluoghi dei distretti siano oberati da richieste di centinaia di pareri sul profilo professionale dei magistrati, vedendosi così costretti a valutazione di pura *routine*. Si propone quindi che il consiglio faccia pervenire le proprie osservazioni solo quando ritenga opportuno.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La rigidità prevista dal testo in discussione vanifica la norma, che l'emendamento rende invece più elastica e più coerente con la logica del provvedimento; è quindi un emendamento di buon senso, elemento di cui sono gravemente carenti sia la riforma che la maggioranza che la sostiene. Ne chiede quindi la votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.257. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.258. È inoltre respinto l'emendamento 2.259.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.262 consente una piena partecipazione degli avvocati e dei componenti designati dai Consigli regionali alle decisioni adottate dai consigli giudiziari.

Il Senato respinge l'emendamento 2.262. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.263.

MARITATI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.264, soppressivo del comma 4 che prevede una riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero stravolgente dell'assetto previsto dalla Costituzione, in quanto subordina l'attività dei sostituti alle decisioni del procuratore capo, rendendoli ossequianti al potere dominante, come a suo tempo proposto dalla famigerata loggia P2. Viene infatti leso il principio della diffusione del potere giudiziario, in quanto il procuratore diverrà un capo assoluto che detterà non soltanto regole generali ma addirittura direttive specifiche sulla conduzione e sulle tecniche dell'indagine; addirittura la sua decisione di revocare una delega ad un sostituto entrerà nel fascicolo personale, trasformandosi così in un procedimento disciplinare anomalo.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.264 e 2.265.

AYALA (*DS-U*). Condivide l'opportunità dell'assenso del capo dell'ufficio del pubblico ministero circa l'iniziativa di un sostituto procuratore, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti limitativi della libertà personale, ma non può sottacere che la riorganizzazione di tale ufficio non era prevista nel disegno di legge inizialmente sottoscritto dal ministro Castelli ed è stata inserita nel maxiemendamento del Governo intervenuto dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione in ordine ad un noto procedimento giudiziario. L'eccessivo irrigidimento nella gerarchia amministrativa, che giunge alla revoca della delega, rischia di annullare le garanzie previste dall'ultimo comma dell'articolo 107 della Costituzione per il pubblico ministero, in quanto i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura valgono nei riguardi non solo degli altri poteri dello Stato, ma anche dell'azione del singolo magistrato rispetto allo stesso ordine cui appartiene. (*Applausi del senatore Calvi*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Invita il rappresentante del Governo a riflettere sulle considerazioni del senatore Ayala in ordine all'emendamento 2.264, che si potrebbe accantonare fino alla seduta di domani. La rigida gerarchizzazione delle procure espone al rischio di interferenze sull'atti-

vità dei singoli giudici per il meccanismo della delega delle indagini e soprattutto della possibile revoca in caso di divergenza sulla conduzione delle stesse, per di più con la previsione dell'invio di una specifica annotazione al procuratore generale e la conseguente acquisizione nel fascicolo personale del pubblico ministero.

Il Senato respinge l'emendamento 2.266. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.268.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.267 volto ad impedire la revoca della delega per una mera divergenza o inosservanza dei criteri stabiliti dal procuratore capo, senza prevedere nemmeno la possibilità di impugnarne tale provvedimento presso il CSM.

FASSONE (*DS-U*). Nei rapporti tra il capo dell'ufficio di procura e i sostituti si può determinare il duplice e contrapposto rischio, da un lato, dell'attività di un sostituto poco prudente e avventuroso e, dall'altro, di quella di un procuratore capo eccessivamente compiacente. Con il testo del Governo si è preso in considerazione solo il primo dei due rischi, mentre sarebbe più saggio ed equilibrato prevedere una decisione arbitraria, demandata al CSM, come peraltro è avvenuto nel corso degli ultimi anni. D'altra parte, la soluzione prospettata dal Governo è stata già censurata da una sentenza della Corte costituzionale risalente al 1973.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.267 e 2.272. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.270. Con distinte votazioni nominali elettroniche chieste dal senatore CALVI (DS-U), vengono respinti gli emendamenti 2.271, 2.273, 2.269, 2.274 e 2.275. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MARITATI (DS-U), il Senato respinge anche l'emendamento 2.276.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.277 introduce una modifica di buonsenso tesa a snellire la procedura: si prevede che il procuratore della Repubblica possa esprimere il proprio assenso all'adozione degli atti che incidono su diritti reali o sulla libertà personale anche in forma verbale. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI*).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MARITATI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.277, 2.279 (identico al 2.280) e 2.283. Vengono poi respinti gli emendamenti 2.278, 2.281 e 2.282. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.284. Vengono respinti anche gli emendamenti 2.285, 2.286, 2.288, 2.289, 2.293 e 2.294. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LE-

GNINI (DS-U), vengono respinti gli emendamenti 2.287, 2.290, 2.291, 2.292, 2.295, 2.296 e 2.297.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 2.298 ha lo scopo di inserire il concetto di inescusabilità dell'errore del magistrato che incida sulla libertà personale, al fine di evitare che una dizione troppo ampia costituisca intralcio all'esercizio dell'azione penale.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.298 e 2.300 (identico al 2.301). Vengono respinti anche gli emendamenti 2.299 e 2.303. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.302, 2.304 e 2.305.

AYALA (DS-U). La tipizzazione dell'azione disciplinare si rende necessaria a garanzia dei magistrati e di coloro che dovranno giudicarli, ma presuppone l'identificazione di fattispecie precise ed inequivocabili. In tale contesto appare assolutamente indefinito il riferimento a comportamenti che possano appannare l'immagine del magistrato.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il principio di tipicità della legge penale impone una descrizione chiara ed univoca delle fattispecie. La lettera d), numero 8) del comma 6, invece, individua una serie di nozioni generiche, talvolta addirittura prive di significato, comunque suscettibili di interpretazioni soggettive. Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 2.306 e 2.307, tra loro identici. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emendamenti 2.306 e 2.307, tra loro identici. Sono respinti anche gli emendamenti 2.308 e 2.309 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 2.310).

CALVI (DS-U). Anche l'emendamento 2.311 ha lo scopo di precisare le espressioni troppo generiche previste dal testo a proposito della partecipazione dei magistrati alla vita politica. In particolare, è contenuto un riferimento del tutto improprio al coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento ha lo scopo di dare concretezza ad una previsione che, considerata la sua straordinaria genericità, è unicamente tesa a fornire un ulteriore mezzo per intimorire i magistrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.311 e 2.312. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.313, 2.314 e 2.316. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U), è respinto l'e-

emendamento 2.315. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 2.317. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.318 e 2.319.

FASSONE (DS-U). Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che respinge tutti gli emendamenti dell'opposizione tendenti a riparare alle anomalie contenute nelle norme, come la previsione secondo cui si ravvisa illecito disciplinare esclusivamente qualora provvedimenti restrittivi della libertà personale siano stati determinati da negligenza grave o la fattispecie dell'appannamento dell'immagine del magistrato, da cui risulterà una nuova forma di assoggettamento della magistratura. L'emendamento 2.320 è volto ad eliminare l'ennesimo errore del testo secondo cui l'allontanamento dalla sede può essere disposto per causa incolpevole o anche a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione intermedia tra l'ammonizione e la rimozione, dunque escludendo la più grave e la più lieve.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.320 e 2.324. Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI, sono respinti gli emendamenti 2.321 e 2.325. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.322 e 2.323.

MANZIONE (Mar-DL-U). La scelta di introdurre, con riguardo alla tipizzazione degli illeciti disciplinari, una serie di figure astratte e generiche apre la strada a pericolose conseguenze allorché, con riguardo alle procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, si ampliano i poteri del Ministro della giustizia., autorizzandolo in particolare a proporre opposizione alla richiesta di declaratoria di non luogo a procedere dell'azione disciplinare, a chiedere la modifica della contestazione elevata e a partecipare al procedimento disciplinare. Appare ancora una volta evidente il tentativo di assoggettamento della magistratura al potere politico, con un inaudito ritorno al passato. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.331 e 2.337. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.336.

FASSONE (DS-U). L'obbligo di esercitare l'azione disciplinare posto in capo al procuratore generale presso la Cassazione contrasta con la facoltà di promuovere l'azione disciplinare assegnata invece al Ministro della giustizia dall'articolo 107 della Costituzione. Peraltro, quell'obbligo appare ancor più anomalo alla luce dell'introduzione di fattispecie aperte, caratterizzate da astrattezza e genericità, nella tipizzazione degli illeciti disciplinari.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Segnala che tra le ipotesi di tipizzazione dell'illecito disciplinare vi è l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione. Poiché la materia inerente gli incarichi extragiudiziari, con riguardo alla pubblicità ma anche ad eventuali limitazioni, è stata accantonata, sarebbe preferibile affrontarla prima di definire compiutamente i commi 7 e 8, considerato che investe questioni attinenti anche al procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. La questione sollevata sarà affrontata con riferimento all'emendamento 2.366.

È quindi respinto l'emendamento 2.338.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.535 che, analogamente al 2.339, propone di tramutare in semplice facoltà il previsto obbligo di esercitare l'azione disciplinare posto in capo al procuratore generale. (*Applausi della senatrice Donati*).

CALVI (*DS-U*). Con riguardo ai soggetti titolari dell'azione disciplinare, si propone di rendere facoltativo anche per il procuratore generale, come previsto per il Ministro, l'esercizio dell'azione disciplinare, ancor più alla luce della scelta operata di procedere alla tipizzazione secondo modalità particolarmente generiche. Si tenta in tal modo di riparare ad un'anomalia che presenta carattere di incostituzionalità.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.535 (identico al 2.339), 2.344, 2.345, 2.346, 2.353 e 2.359. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 2.342. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.340, 2.341 e 2.343.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Le ragioni dell'emendamento 2.360, soppressivo della disposizione che consente ad un magistrato delegato dal Ministro della giustizia di essere parte attiva nel procedimento disciplinare, sono sia di carattere tecnico che sostanziale. Il delegato del Ministro verrebbe a svolgere un'impropria funzione di pubblico ministero disciplinare, mentre il ruolo di alta sorveglianza del Ministro verrebbe svilito a quello di controparte del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, con possibile strumentalizzazione a fini di controllo politico sulla magistratura: è pertanto un elemento di confusione e di frammentazione delle giurisdizione che va eliminato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il Ministro della giustizia dovrebbe restare al di fuori del procedimento disciplinare e mantenere la sua terzietà, anche perché una possibile sconfitta in sede processuale verrebbe ad intaccare la sua credibilità.

AYALA (*DS-U*). Il dettato costituzionale è estremamente chiaro: mentre prevede per il pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, riserva al Ministro della giustizia soltanto la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, per cui sono da escludere quelle funzioni di diretto intervento nel procedimento disciplinare previste dal disegno di legge. Ciò conferma che questa maggioranza ritiene derogabili le disposizioni costituzionali.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.360 (identico al 2.361) e 2.362. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.363. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA, il Senato respinge l'emendamento 2.364.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 2.366 (testo corretto), connesso agli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 precedentemente accantonati.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.366 (testo corretto) esplicita i criteri cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega prevista dalla lettera *g*) dell'articolo 1 precedentemente accantonato, relativa alla pubblicità degli incarichi extragiudiziari. Si pone tuttavia l'esigenza di regolamentare tali incarichi attraverso una disciplina generale, da estendere anche alle magistrature diverse da quella ordinaria, contemperando le esigenze di produttività degli uffici con le numerose disposizioni legislative che prevedono per i magistrati lo svolgimento di compiti diversi dall'attività giurisdizionale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'emendamento è connesso agli emendamenti accantonati all'articolo 1 che prevedono criteri di limitazione degli incarichi extragiudiziari.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. È favorevole all'emendamento 2.366 (testo corretto), che meritoriamente colma una lacuna del testo in coerenza con l'oggetto della delega prevista dall'articolo 1. Invita però il senatore Maritati a ritirare gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, che prevedono una disciplina sulla limitazione degli incarichi extragiudiziari, eventualmente trasformandoli in un ordine del giorno che il Governo è disponibile ad accogliere, perché attengono ad una materia che richiede un apposito disegno di legge.

MARITATI (*DS-U*). La pleora degli incarichi extragiudiziari esige una chiara regolamentazione della materia, da estendere anche alla magistratura contabile ed amministrativa. Per questo respinge l'invito del Ministro ed insiste per la votazione degli emendamenti, pur non essendo in linea di principio contrario a tali incarichi purché non incidano sulla im-

parzialità del magistrato e non pregiudichino i prioritari interessi dell'amministrazione della giustizia.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'evidente lacuna del provvedimento, colmato dall'emendamento 2.366 del senatore Fassone così come è stato riconosciuto dallo stesso Ministro, conferma che il disegno di legge è frutto di rielaborazione in sede extraparlamentare. Inoltre, poiché è lo stesso Ministro a condividere il principio della limitazione degli incarichi extragiudiziari, non si comprendono le ragioni del rinvio della sua esplicitazione in criteri direttivi; si conferma che in tema di giustizia la maggioranza si limita a recepire le elaborazioni, peraltro pessime, provenienti da altre sedi. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Il Gruppo condivide la posizione espressa dal Ministro e quindi per ragioni sistematiche voterà contro i pur condivisibili emendamenti accantonati, in quanto la materia dovrà essere affrontata in un apposito disegno di legge. Rileva che le proposte del senatore Maritati, che si prefiggono di garantire per via legislativa che gli incarichi extragiudiziari non confliggano con i doveri di laboriosità ed imparzialità del magistrato, esprimono sfiducia nei confronti del ruolo svolto finora dal CSM, nel silenzio della legge, nell'autorizzare gli incarichi extragiudiziari ed evidenziano quindi una crepa tra l'opposizione il suo ambito di riferimento politico-elettorale. (*Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Maritati*).

ZANCAN (*Verdi-U*). La tesi dell'opposizione, certo non per istigazione del CSM ma per convinzione, riguarda un divieto generale degli incarichi extragiudiziari e in particolare degli arbitrati, dove il giudice rischia di perdere il prestigio legato alla sua terzietà. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Maconi e Petrini*).

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Considerata l'amplissima delega conferita al Governo e la celerità con cui questa sarà attuata, non comprende per quale ragione il Ministro chieda che la questione sia affrontata in un apposito disegno di legge e dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.11.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), respinge l'emendamento 1.11. È quindi respinto l'emendamento 1.12. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è altresì respinto l'emendamento 1.13 ed è approvato l'articolo 1. È quindi approvato l'emendamento 2.366 (testo corretto).

CALVI (*DS-U*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.536 che tende ad evitare una lesione delle aspettative di carriera dei giudici, costretti a scegliere la funzione entro tre mesi dall'approvazione del de-

creto legislativo, scelta che sarà tuttavia esercitata nei limiti dei posti vacanti individuati nei cinque anni successivi.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 2.536. È quindi respinto il 2.367.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede al presidente Pera di concedere ulteriore tempo all'opposizione per l'illustrazione degli emendamenti, considerato che da parte della maggioranza non sono stati svolti interventi, ad eccezione di quelli del senatore Bobbio, e che la tabella di marcia prefissata è sostanzialmente rispettata.

PRESIDENTE. La richiesta sarà valutata nel prosieguo dell'esame del provvedimento

FASSONE (DS-U). Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 2.368, di cui indica una correzione (v. *Allegato A*), fa presente al senatore Bobbio che l'opposizione non è animata da sentimenti di fiducia o sfiducia nei confronti del CSM, bensì dal rispetto istituzionale per tale organo, che esercita talune funzioni in ordine agli incarichi extragiudiziari stabilite dall'articolo 16 della legge n. 185 del 1958, peraltro solo per valutare l'opportunità di un diniego per esigenze di servizio.

Il Senato respinge l'emendamento 2.368 (testo corretto). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato approva la proposta di stralcio S2.1 (con conseguente preclusione degli emendamenti 2.372, 2.376, 2.378 e della prima parte dell'emendamento 2.374).

PRESIDENTE. Per effetto dello stralcio, i commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 del disegno di legge costituiranno un autonomo disegno di legge (1296-B-bis), assegnato alle competenti Commissioni, dal titolo: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), respinge la seconda parte dell'emendamento 2.374, identica al 2.379. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è altresì respinto l'emendamento 2.383.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 2.384 propone di migliorare l'efficienza dell'organizzazione degli uffici giudiziari, istituendo un'anagrafe informatica dei procedimenti giudiziari in corso, che consentirebbe una maggiore celerità nei processi e la salvaguardia dei diritti degli imputati.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.384 è improcedibile.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore CALVI (DS-U), respinge l'emendamento 2.385. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è altresì respinto l'emendamento 2.386.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana potrà essere integrato con l'esame del disegno di legge n. 3106-B, concernente misure per favorire le locazioni dei conduttori in condizioni di disagio abitativo. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,29.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Casillo, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Guzzanti, Malan, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara, per attività della 5ª Commissione permanente; Basile, per attività della 14ª Commissione permanente; Iovene, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Danieli Franco, Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Crema, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 (1296-B/bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l'articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.220.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.221.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.221, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.222, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.223.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.223 merita una breve dichiarazione di voto perché la disposizione sulla quale interviene rappresenta una piccola perla che sottopongo alla sensibilità del Ministro.

Che cosa dice il numero 2) sul quale propongo di intervenire? Dice che i componenti delle varie commissioni di concorso disseminate nella carriera dei magistrati non sono immediatamente confermabili, e questo è sicuramente da approvare. Poi, però, introduce un'eccezione, che riguarda i magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità. Il lettore, ignaro di questa disposizione, si domanda come mai questa categoria di magistrati abbia il privilegio – discutibile che sia un privilegio – di poter essere nominata costantemente a far parte delle commissioni.

Confidando nella razionalità del legislatore, pensa che un motivo ci sarà. Poi, però, si domanda chi sono i magistrati appartenenti a questa categoria e immagina che saranno una cinquantina. Forse, ipotizzando che si tratta di funzioni di alto livello, pensa che saranno solo 30 o 20, certamente non meno di 10. Invece, va a leggere – a pagina 16 del fascicolo che contiene il disegno di legge – il numero 2) della lettera *i*) e apprende che le funzioni in questione sono esercitate da una sola persona: l'Avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Signor Ministro, non conosco questo magistrato e dubito che egli sia molto contento di avere detto privilegio. In ogni caso, la disposizione presenta due anomalie: la prima è che costruisce un trattamento di favore o comunque singolare a favore di una persona, la seconda mimetizza la persona sotto l'etichetta apparente di una categoria; è come se – permettetemi questo esempio assurdo – il bilancio del Senato prevedesse un'erogazione straordinaria a favore di tutti i senatori i cui cognomi cominciano con la lettera «F» e finiscono con la lettera «E». Credo che tutti, me compreso, avremmo qualcosa da ridire.

Pertanto, signor Ministro, se mi permette il consiglio, accolga l'invito racchiuso nell'emendamento, modifichi il suo parere ed eviti questa disposizione che non so come sia nata alla Camera dei deputati. So, però, con

certezza che non può vivere se non sotto pena di un sarcasmo – questo sì – epocale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.223, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.224, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.225, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.227.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.227, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.228, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.229.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, in primo luogo chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.229.

Se ci fosse un minimo di ascolto, di dialogo, di collaborazione, di interesse e di amore per la materia che trattiamo, l'emendamento 2.229 sarebbe immediatamente accolto. Chiunque sia stato anche soltanto per un minuto in un tribunale si rende conto che manca qualsiasi apprezzabile principio di organizzazione.

Poiché, giustamente, è ragione di impedimento che comporta il rinvio del processo il contemporaneo impegno del difensore, oltre che il contemporaneo impegno del sostituto procuratore e poiché i *computer* sono già stati inventati da qualche anno, sarebbe sufficiente – come si fa in altri Stati – trascrivere nei programmi del *computer* gli impegni della difesa e dell'accusa ogni semestre, per ottenere quella razionalizzazione, efficienza e rapidità che è nei voti di tutti e soprattutto nei voti dei cittadini.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, al centro dell'emendamento 2.229, che consideriamo importante per comprendere in quale direzione si vuole andare, vi è la proposta che abbiamo battezzato del *manager* giudiziario. Essa muove dalla seguente considerazione: per restituire funzionalità alla giustizia, per conferire efficienza soprattutto alle grandi sedi giudiziarie, è necessario introdurre un forte elemento di novità e di continuità nell'organizzazione della giustizia.

Consideriamo questa una delle proposte cardine avanzate dall'opposizione, nel caso specifico dalla Margherita, nel corso del dibattito; fu formulata in prima lettura in Senato, il Ministro la recepì sotto forma di ordine del giorno e alla Camera è stata introdotta in una veste, a nostro avviso, molto timida. Vale la pena di sottolineare questo aspetto nel momento in cui si cerca di offrire una rappresentazione del confronto in Aula con una maggioranza che vorrebbe cambiare in meglio il funzionamento della giustizia e un'opposizione che riposerebbe sull'esistente.

L'emendamento, che va cucito con il successivo, insieme al quale delinea una modalità di funzionamento della giustizia, ci offre la possibilità – che mi sembra rifiutata dal Ministro e dalla maggioranza – di concepire una diversa modalità di controllo sull'azione dei magistrati.

Il testo che ci arriva dalla Camera considera il *manager* giudiziario al massimo una figura che gestisce in modo ottimale le tecnologie, le risorse

materiali che ha a disposizione. La nostra proposta era ben altra, prevedendo la capacità del *manager* giudiziario, in collaborazione con i capi degli uffici, di regolare i flussi dell'attività giudiziaria in modo tale da offrire il massimo di garanzie ai cittadini, agli imputati, ai testimoni in ordine alla minore perdita possibile di tempo. Si attribuiva a questa figura la gestione della programmazione delle udienze in modo razionale, evitando i capricci o gli arbitri del magistrato, il quale nella tale seduta decide, ad esempio, che si ricomincerà un anno dopo.

Ci stupisce che questa proposta, riguardante il cuore dell'organizzazione della giustizia, sia così sottovalutata dal Ministro e dalla maggioranza; ci stupisce che il Ministro abbia deciso di andare ad un confronto aspro con la magistratura su temi che riguardano l'indipendenza e non su temi che concernono le disfunzioni e i privilegi di cui si avvale la magistratura (come pure, ad esempio, i professori universitari) nel gestire il lavoro. Nell'università questo problema è stato risolto con la figura del direttore amministrativo, il quale non consente al singolo docente di gestire personalmente, a suo arbitrio, i tempi di lavoro dell'università. Noi proponevamo la stessa cosa nell'ambito della giustizia: questa proposta non viene dall'Associazione nazionale magistrati, ma da coloro che hanno ragionato lungamente sul modo di lavorare a favore del cittadino nelle grandi sedi giudiziarie, senza toccare l'indipendenza dei magistrati.

Sull'emendamento 2.229, caso mai, imputiamo al Governo di aver avuto poco coraggio con i magistrati e di aver tenuto troppo conto delle esigenze di parte della magistratura che sempre si riconduce a quei costumi, anche quando scrive queste leggi, per non toccare in nulla il proprio potere organizzativo.

Ci dispiace, è un'occasione persa. Il Ministro ha capito che era una questione importante, tant'è vero che nel corso della prima lettura in Senato ci chiese di trasferirla in un ordine del giorno; poi, evidentemente, il coraggio di andare fino in fondo, di entrare nel vivo dell'organizzazione dei palazzi di giustizia non c'è stato. Si è preferito andare al braccio di ferro su un altro tema che tocca la Costituzione, depotenzia l'indipendenza della magistratura, non dà nulla ai cittadini. Gli emendamenti 2.229 e 2.230 rappresentano, invece, punti importanti per verificare la volontà di uniformare davvero la giustizia.

Per questo motivo, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Le chiedo anche, se mi permette, considerata la delicatezza del tema, di volgere lo sguardo verso di noi a ogni emendamento per controllare se chiediamo la verifica del numero legale o la votazione mediante procedimento elettronico. In precedenza non è accaduto, signor Presidente, e per questo mi sono permesso di chiederlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.229, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.230, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per le ragioni che ho poc'anzi espresso e per il collegamento tra l'emendamento in esame e quello precedente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.230, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.231.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.231, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.232, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei ricordare che precedentemente mi ero espresso a favore di una sperimentazione del modello del *manager* giudiziario, ma del modello forte, quello che abbiamo chiesto noi. Per quanto riguarda un modello puramente tecnico, pensare di fare la sperimentazione in quattro sedi francamente è risibile (uso questo termine senza voler offendere nessuno).

Per tale motivo, chiediamo la votazione dell'emendamento 2.232.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.232, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.233, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento 2.233 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.234.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.234 si collega strettamente con i precedenti.

Il *manager* giudiziario è una figura che non può essere nominata dal Ministro della giustizia; è una figura di grande rilievo tecnico, che può essere scelta in un albo nazionale e che concorre per titoli – come in tutte le moderne organizzazioni – per gestire un'organizzazione complessa. Dunque, proprio per gli incarichi così delicati che avrebbe, non è un dipen-

dente del Ministro e del Governo: una figura assolutamente tecnica di alto livello, capace di interagire direttamente con il funzionamento dei palazzi e delle sedi giudiziarie.

Per queste ragioni chiedo la votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.234, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.532.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.532, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.235, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.236, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.237.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.237, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.533.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.533, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.238.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.238, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.239.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se mi permette, leggerei ai colleghi il contenuto dell'emendamento 2.239 perché si rendano conto dello sforzo che ha fatto l'opposizione di lavorare proprio nella direzione di una maggiore funzionalità degli uffici giudiziari.

Per quel che riguarda la figura del *manager* giudiziario, chiediamo che «sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse».

Inoltre, chiediamo che «gli sia attribuito, infine» – quindi, è una figura esterna all'ordine giudiziario, chiamata a governarne il funzionamento – «il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell'ufficio degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell'ufficio giudiziario».

Questo, dunque, è il vero potere che chiediamo per il *manager* ed è una garanzia per coloro che pensano che la giustizia debba funzionare immettendo logiche di modernizzazione esterne alle strategie, ai ragionamenti e alla cultura di chi appartiene all'ordine giudiziario.

Su tale emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.239, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.240, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.241.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.241, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.242, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.534 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo all'emendamento 2.243, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.243, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*)

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.244, 2.245 e 2.246 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.248.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è straordinario che questa bruttissima creatura già in fasce che avete partorito perda anche i pochissimi pregi – quelli che si riconoscono anche ai brutti – strada facendo.

Uno dei pregi era quello di aver disposto la possibilità di seguire un tirocinio pratico al di fuori di un ambito corporativo presso studi di avvocati, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari (la vecchia idea di Carnelutti, secondo cui ogni magistrato avrebbe dovuto soggiornare, ovviamente volontariamente, per tre mesi in carcere), presso istituti bancari o altre sedi formative.

Tutto ciò è scomparso e, pertanto, l'emendamento 2.248 è volto proprio a restaurare un tirocinio nella società, nel mondo civile, negli affari,

nei commerci e presso gli studi professionali, in modo da dare quella competenza pratica ed effettiva che spesso – ahimè – difetta ai magistrati.

Signor Ministro, colleghi della maggioranza, qui continuiamo, in modo disperato e disperante, a tentare di ottenere miglioramenti per il servizio giustizia: a tali miglioramenti voi rispondete con un no immotivato e veramente colpevole.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di apporre la mia firma all'emendamento 2.248, che – come diceva il collega Zancan – prevede, nell'ambito del percorso formativo, anche un passaggio che potremmo considerare pluridisciplinare. Si prevede infatti una fase formativa molto breve presso determinate realtà (alcune delle quali inserite stabilmente nel mondo della giustizia, altre in maniera collaterale) per assicurare una preparazione pratica e sostanziale, comunque pluridisciplinare. Si considerano, così, tutti gli aspetti concreti che concorrono a garantire una crescita, una maturità che è professionale e umana allo stesso tempo.

Per questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.248, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.249.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere anche l'emendamento 2.249, che è diverso dal precedente, ma prevede, comunque, una fase valutativa all'esito del tirocinio.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.249, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.255.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.255, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.250, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.251, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.252, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.252, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.253, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.254, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.256.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.256, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.257.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.257 si raccomanda in particolare ai colleghi che hanno svolto e svolgono la funzione di avvocato.

Il testo prevede – e su questo concordiamo ampiamente – che nelle valutazioni dei magistrati intervengano anche delle voci esterne, in particolare la categoria dei difensori, cioè degli avvocati. Però, lo concepisce in un modo che, di fatto, impedirà agli stessi di esprimersi, in quanto prevede che per ogni parere che il Consiglio giudiziario dovrà adottare, il medesimo dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avente sede nel luogo in cui il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del Consiglio dell'Ordine degli avvocati aventi sede nel capoluogo del distretto.

Questo significa che il Consiglio dell'Ordine del capoluogo distrettuale, soprattutto nei grandi centri, sarà sommerso da centinaia di richieste di parere e, più o meno inevitabilmente, finirà con il formularle a ciclostile, senza potersi cioè, nonostante tutta la buona volontà, impegnare in una valutazione accurata del profilo professionale del magistrato.

Ecco perché proponiamo che non in tutti i casi, ma solo laddove lo ritenga opportuno, il Consiglio dell'Ordine esprima questo parere. Il Consiglio dovrà essere sempre notiziato del fatto che il Consiglio giudiziario si occuperà di quella vicenda professionale e, solo nei casi in cui lo ritenga, far pervenire le sue osservazioni. Mi sembra un emendamento di tutto rispetto dell'impianto della legge, ma sicuramente migliore di una normativa che impedirà alla stessa di funzionare.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, raccolgo l'invito che il collega Fassone ha rivolto a tutti coloro i quali esercitano una professione forense, invito chiaramente indirizzato anche ai colleghi della maggioranza; non è necessario che siano solo i colleghi dell'opposizione a raccogliarlo.

Si tratta, ancora una volta, di un tentativo di migliorare una norma obiettivamente destinata a non funzionare. Prevedere obbligatoriamente l'emissione di un parere dettagliato da parte dei Consigli dell'Ordine, in particolare di quello distrettuale, significa effettivamente vanificarne la portata. Rendere invece la norma molto più elastica, con l'obbligo comunque di informare il Consiglio dell'Ordine e la possibilità e la facoltà da parte del Consiglio dell'Ordine di fornire motivate e dettagliate valutazioni, ci sembra un meccanismo molto più coerente con la logica concreta dell'attività giudiziaria. Non stravolge una norma che, per altri versi, non condivido, ma ne perfeziona il funzionamento.

Penso che il Ministro, molto bravo nel fare le vignette, potrebbe anche ragionare su un'ipotesi del genere o trasformarla magari in una vi-

gnetta assai più elastica, visto che quella che lui ha fatto è molto rigida. A parte gli scherzi, ci sembra ancora una volta che l'indicazione data dal collega Fassone sia di grande buonsenso; quello che, purtroppo, per tante altre, manca alla maggioranza e al provvedimento.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.257, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.258.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.258, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.259, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.260 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.262.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, si tratta dell'ennesimo esempio che si vuole emendare di riforma timida e inconcludente.

Si vuole ammettere nei Consigli giudiziari gli avvocati e i rappresentanti eletti dai Consigli regionali e, dopo aver affermato questo principio, sul quale sono assolutamente d'accordo, si fanno entrare costoro in pochissime sedute, non in quelle che contano, né in quelle in cui si esprimono pareri che poi saranno decisi dal Consiglio superiore della magistratura; insomma, si fanno entrare, li si fa guardare un attimo nella stanza e poi si dice a questi signori, rappresentanti del popolo e dell'avvocatura: prego, accomodatevi fuori.

L'emendamento 2.262 mira ad eliminare l'esclusione degli avvocati e dei rappresentanti dei Consigli regionali dalle decisioni e dalle discussioni che contano all'interno dei Consigli giudiziari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.262, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.263.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo nuovamente a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.263, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.264.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.264 e con quelli che seguono cerchiamo, anche se con assai ridotta speranza ormai, di sanare i guasti che questa riforma sta per produrre o produrrebbe, se varata fino in fondo, al nostro Paese e alla democrazia.

Con questa riforma del pubblico ministero appare quanto mai evidente che nella separazione del giudice dal pubblico ministero si inserisce o si cerca di inserire, non certo a caso, una forma esagerata di accentrimento e irrigidimento gerarchico degli uffici di procura che elimina, di fatto, ogni forma di autonomia per i singoli magistrati. Si istituisce un rapporto di subordinazione gerarchica che prevede in favore del procuratore capo – ripeto: capo, non più dirigente – un potere incontrollato e incontrollabile in materia di assegnazione – la si chiama oggi «delega» – dei procedimenti e di interferenza sulle attività inquirenti e requirenti.

In tal modo, secondo un vecchio schema precostituzionale (e mi rivolgo agli amici della maggioranza, soprattutto a coloro che si sbracciano a dire che stanno per varare una riforma in favore del popolo italiano) si reintroduce un modello contenuto pari pari nel documento della famigerata Loggia P2. (*Commenti dal Gruppo AN*). Sì, molti di voi forse non lo sanno, non lo hanno capito, ma è questo che state varando: uno strumento di possibile condizionamento mascherato sull'andamento e sull'e-

sito dei procedimenti penali. Tutto ciò è nettamente in contrasto con il principio di garanzia istituzionale che scaturisce dal carattere diffuso e non accentrato del potere giudiziario.

Perché queste affermazioni gravi, gravi senz'altro? Perché quel che voi proponete rappresenta lo stravolgimento del sistema istituzionale coerente con la nostra Costituzione, ossia un capo dell'ufficio che certamente deve essere dotato dei poteri di amministrare, regolare e dirigere, ma non di quello di gestire (anche questa parola è significativa e rievoca qualcosa che attiene alle imprese, alle attività economiche e non a quelle giudiziarie).

Con la vostra riforma, dopo la lettura alla Camera, rispunta la figura del procuratore aggiunto, che però viene trattato alla stregua di un qualsiasi dipendente di un capoufficio: gli si conferisce una delega e la si revoca senza alcuna motivazione che abbia un fondamento su criteri prestabiliti. È così con i sostituti procuratori: si affida un incarico e poi lo si revoca.

Vorrei che riflettete su un aspetto della vostra riforma. Improvvisamente, spuntano i criteri cui un dirigente deve uniformarsi nel distribuire affari giudiziari di un certo tipo. Allora, dovrete spiegarci per quale motivo, se riconoscete la validità dei criteri ai quali il procuratore capo deve uniformarsi e che deve rispettare, essi non devono valere per tutte le materie. Evidentemente, essi varranno per i furti d'auto, per le truffe all'INPS, per le rapine e gli scippi nei supermercati. Non varranno, però, certamente per i reati contro la pubblica amministrazione, per quelli commessi dal crimine organizzato, con tutte le conseguenze delle diramazioni verso il potere.

Abbiamo un procuratore capo che rievoca più la figura di un capo assoluto, un procuratore della Repubblica che addirittura detta non le regole generali per garantire un'uniformità di trattamento delle attività giudiziarie di una procura, ma specifiche direttive. È assurdo indicare come un sostituto procuratore della Repubblica debba comportarsi nelle tecniche di indagine. Pensiamo addirittura alle intercettazioni, se farle o meno, se fare o meno i pedinamenti e i controlli domiciliari e documentali. Tutto questo deve essere dettato dalla volontà indiscussa e indiscutibile di un procuratore capo della Repubblica.

Siamo dell'opinione che tutto ciò inciderà gravemente sull'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati. Fa parte dei criteri fondamentali del nostro ordinamento concepire e garantire il potere giudiziario diffuso per ogni magistrato. Questo non vuol dire che ogni pubblico ministero deve essere sganciato, svincolato da una direttiva di carattere generale. Chiediamo – siete ancora in tempo, perché non è stato presentato solo un emendamento soppressivo, ma anche emendamenti costruttivi che indicano la via da seguire – un procuratore della Repubblica che diriga il suo ufficio con il consenso e non con un'imposizione.

Il magistrato che scaturisce da questa normativa sa benissimo di non poter far nulla che non sia gradito al capo dell'ufficio; è un magistrato che, nell'ipotesi in cui dovesse non rispettare pedissequamente i criteri in-

dicati dal capo dell'ufficio, sa che si vedrà immediatamente inserire la revoca della delega nel suo fascicolo personale. Si tratta di una forma di condizionamento assurda. Inizia un procedimento disciplinare anomalo. Si inseriscono nel fascicolo personale del magistrato la revoca ed eventuali sue osservazioni. Si trasmettono obbligatoriamente gli atti al procuratore generale della Cassazione.

In questo procedimento il Consiglio superiore della magistratura è totalmente escluso, non dice nulla. Quindi, i sostituti sono controllati da poche decine di magistrati dalla carriera selezionata, ben accolta e dalla formazione professionale controllata; da un Ministro che diventa sempre più potente ed invadente nell'esercizio dell'azione disciplinare, addirittura nel dettare regole e direttive generali di politica giudiziaria per l'anno che verrà.

Tutto questo darà al nostro Paese, caro collega Bobbio, magistrati che non saranno più efficienti, ma che comprenderanno dal primo giorno in cui giureranno fedeltà alla Repubblica che, per fare carriera o per restare in magistratura, è necessario osservare le indicazioni ed il volere del potere dominante, più o meno nascosto, ma non tanto, con questa vostra riforma.

Quindi, non stiamo varando una riforma che servirà a far funzionare meglio l'amministrazione della giustizia, ma ne variamo una che darà al Paese magistrati prони al potere, privi di autonomia e di adeguata preparazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.264, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.265, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.266.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.266 mi consente di aggiungere alcune personali considerazioni alle egregie riflessioni del senatore Maritati sul delicato tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Mi dispiace che il ministro Castelli stia lasciando l'Aula, perché su questo argomento la sua attenzione sarebbe stata probabilmente superiore a quella prestata in altri momenti.

La prima osservazione da avanzare è la seguente: nell'originario disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, sottoscritto dal ministro Castelli, nulla si leggeva in ordine ad una rivisitazione dell'ufficio del pubblico ministero, il che mi lascia presumere che il Ministro non considerasse questo un intervento prioritario, ritenendo piuttosto che nessuna disposizione dovesse essere dettata al riguardo. Successivamente, grazie al primo maxiemendamento che fece seguito alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione che, malgrado il varo della legge Cirami, lasciò i noti processi davanti ai giudici di Milano e non li trasferì a Brescia, è comparsa questa rivisitazione dell'ufficio del pubblico ministero, uno dei temi più delicati del disegno di legge.

Credo di aver dato prova, sia in ordine allo specifico provvedimento sia in una valutazione più generale, di non nutrire pregiudizialità negative nei confronti dell'altra parte politica. Faccio questa precisazione perché la norma contenuta alla lettera *e*) dell'articolo 2 (a pagina 49 del disegno di legge) prevede che gli atti di ufficio del pubblico ministero «che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica».

Il riferimento ai diritti reali mi pare francamente eccessivo, ma quello relativo alla libertà personale mi sembra meritevole di una considerazione positiva. Tutti noi siamo condizionati dalle esperienze personali: facevo il pubblico ministero quando vigeva ancora l'ordine di cattura, quando cioè il pubblico ministero con una firma decideva il venir meno della libertà personale di un cittadino. Non ho mai emesso un ordine di cattura con leggerezza e senza prima consultarmi con il procuratore capo, perché, esponendo l'ufficio, ritenevo doveroso che egli fosse informato e, anche dal mio punto di vista, avevo in questo modo il conforto dell'avallo del capo.

Sulla norma secondo cui i provvedimenti che incidono su un diritto fondamentale come la libertà personale, emessi da un ufficio che ha un'organizzazione gerarchica, non possano essere adottati senza assenso del capo, posso ragionare in termini positivi, anche se va detto che il pubblico ministero oggi non può mandare in galera nessuno, perché questo atto è comunque una richiesta al giudice. Mi sembra che la rivisitazione dell'impostazione del rapporto tra il sostituto e il capo sia meritevole di attenzione: è, però, spaventoso tutto il resto.

Dobbiamo muovere da un riferimento fondamentale: l'impianto costituzionale che, a proposito del pubblico ministero, è molto asciutto, ma preciso. L'articolo 112 della Costituzione prevede che «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»: il pubblico ministero non è ovviamente soltanto il procuratore della Repubblica; all'articolo 107, ultimo comma, si legge testualmente che il pubblico ministero – tutti i pubblici ministeri, ivi compresi i sostituti – «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Concepire una riforma che annulla ogni garanzia per il singolo pubblico ministero perché lo irreggimenta in una severissima gerarchia significa andare in direzione esattamente contraria a quella prevista dai Padri costituenti. Non bisogna

essere grandi esegeti o costituzionalisti di chiara fama per comprendere tutto questo.

Procedo sinteticamente, per ragioni di contingentamento dei tempi e per rispetto dei colleghi, che non voglio annoiare più di quanto stia già facendo.

Dov'è la norma veramente inquietante, a parte l'impostazione che mi farebbe piacere che i colleghi controllassero alle pagine 48 e 49 del disegno di legge? Quando, per l'ipotesi di una divergenza (una mera divergenza, signor Presidente, non una serie di inosservanze) tra un sostituto e il capo, il disegno di legge prevede intanto la revoca della delega, dopodiché la trasmissione di quella revoca al procuratore generale presso la Corte di cassazione (quel provvedimento, con le osservazioni del capo che, avendo avuto una divergenza con il sostituto, naturalmente non dirà in quell'occasione quanto è bravo, quanto è diligente e di essere orgoglioso di averlo come suo collaboratore, ma esattamente il contrario), ebbene, il tutto va a finire nel fascicolo personale del magistrato.

Non credo di dover cercare ulteriori argomenti. Qui siamo veramente alla negazione più formidabile dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato. La famosa autonomia e la famosa indipendenza sono state frutto di un'amplissima elaborazione sia giurisdizionale, sia a livello di Corte costituzionale, sia dottrina ed è pacifico che si tratta di due concetti fondamentali che vanno intesi in due maniere: l'una è l'autonomia e indipendenza cosiddetta esterna, cioè l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ivi compreso il pubblico ministero, rispetto agli altri poteri; l'altra è una concezione dell'autonomia e indipendenza, non meno importante, che viene chiamata interna, cioè del singolo magistrato rispetto all'organizzazione dell'ufficio ove egli presta il suo servizio.

Ora ditemi voi se questa robaccia, concepita dai famosi quattro saggi (dei quali sappiamo che sono quattro, ma poi il resto non sta assolutamente né in cielo né in terra), può diventare legge delega al Governo. Ripeto, lo dice una persona che qualche minuto fa ha sottolineato che non tutto è da buttare via in questa ricognizione su una nuova organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, ma quello che è da buttare via deve essere buttato via; così, quanto meno questo Governo e questa maggioranza – o chi per loro – salvano la faccia. Ma neanche quella riusciranno a salvare. (*Applausi del senatore Calvi*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.266, su cui è intervenuto il collega Ayala, ci fa molto riflettere.

Il collega Maritati è intervenuto sull'emendamento 2.264, interamente soppressivo del comma 4, che difficilmente poteva essere preso in considerazione dalla maggioranza proprio perché è una filosofia, una scelta di

politica giudiziaria che è stata adottata, che quindi obiettivamente non può essere stravolta al punto da essere completamente cancellata (la respicienza operosa è una filosofia alla quale la maggioranza obiettivamente non è abituata). Però, l'indicazione del collega Ayala di intervenire su quelle che sono obiettivamente delle deviazioni insopportabili ci sembra una filosofia – questa sì – da condividere.

Il Ministro non è presente in Aula, sul provvedimento non vi è relatore e il relatore ombra, il collega Bobbio, è anch'egli fuori dell'Aula. Non voglio investire della questione il presidente della Commissione giustizia, il collega Caruso. Mi verrebbe da chiedermi con chi posso parlarne. Però, il problema – e mi rivolgo alla rappresentante del Governo, sottosegretario Santelli – posto dal collega Ayala è reale: all'interno dei meccanismi per la delega, all'interno di questo meccanismo di gerarchizzazione delle procure, obiettivamente è stato previsto un sistema eccessivamente penalizzante.

L'indicazione che dava il collega Ayala è molto semplice: nel momento in cui c'è la delega per le indagini, può esserci una divergenza, cosa naturale perché qualunque tipo di attività, e in particolar modo una delicata come quella gestita dalle procure, può dar luogo a delle visioni completamente diverse rispetto a fattispecie concrete. Da questo, si arriva a prevedere che la mera divergenza determini la revoca della delega e la trasmissione di una annotazione specifica al procuratore generale e l'inclusione di questa nel fascicolo personale; vi renderete conto, quando affermiamo che questo criterio di gerarchizzazione blocca complessivamente e assoggetta ad un controllo monolitico e monocratico le procure (quindi, diventa un rimedio peggiore del danno che voi lamentate), di come ciò sia effettivamente vero.

Allora, rivolgo la preghiera, l'invito molto sommo al sottosegretario Santelli a voler ragionare su questa ipotesi, che ci sembra effettivamente troppo penalizzante, troppo rigida, per verificare se, pur non modificando la disciplina, che non condividiamo ma che dobbiamo rispettare perché è quella che ha scelto la maggioranza, sia possibile, invece, tentare di mediare su questo punto, immaginando meccanismi non obbligatori che diventino, proprio per questo, meno rigidi e più elastici.

Ciò potrebbe essere possibile, ad esempio, come è stato già fatto rispetto all'articolo 1, accantonando momentaneamente l'emendamento in esame, sicuramente uno dei nodi di tutta la riforma, per poterlo riesaminare nel tempo che, di qui a domani, abbiamo prima che il provvedimento debba essere votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.266, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.268.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.268, presentato dal senatore dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.267.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.267, immettendosi negli argomenti già esposti dai colleghi per gli emendamenti precedenti, mira a sopprimere quell'autentica aberrazione giuridica, politica, civile e morale (non so come dire ancora) che è la revoca *ad nutum*. Infatti, una revoca per una mera divergenza, senza quantomeno correggere e dire «rilevante divergenza» significa che il procuratore capo che valuterà la divergenza ha una possibilità di revoca *ad nutum*, di fronte alla quale il sostituto, che ha versato lacrime e sangue sulla sua pratica, non avrà nessuna reazione, perché non è possibile impugnare questa revoca davanti al Consiglio superiore della magistratura.

Si creeranno, in buona sostanza, degli uffici dove ci saranno servi ubbidienti, ectoplasmi privi di autonomia e penso che questo non giovi, come non giova in politica, neppure in una efficace amministrazione giudiziaria.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, il problema dei rapporti tra il capo dell'ufficio di procura e i sostituti risale ad alcuni decenni, da quando cioè una certa sensibilità ancorata ai valori costituzionali lo ha reso evidente e scottante.

Tradotto in termini estremamente banali, siamo di fronte a due rischi contrapposti: da un lato, il rischio del sostituto avventuroso, poco prudente, poco misurato; dall'altro, il rischio del capo dell'ufficio disposto a compiacere, a coprire, a sedare. Sono due rischi che attengono entrambi alla patologia di questo ufficio e non ce li nascondiamo.

Quando ci sono due rischi contrapposti, il legislatore saggio non può scegliere di accettarne uno solo, come si fa in questo caso.

Qui si accetta il rischio che il capo abbia ragione anche quando ha torto. Quando ci sono queste situazioni, la soluzione saggia ed equilibrata è quella elaborata nel corso dei decenni: si cerca un arbitro, si cerca qualcuno che dica chi dei due ha ragione. Allora, di fronte al problema del sostituto eventualmente avventuroso, intraprendente o non saggio, la regola è che il capo dell'ufficio può certamente impartire direttive generali attinenti all'organizzazione (nel merito si sono già profusi i colleghi). Può anche impartirgli orientamenti in merito al singolo fascicolo, ma non può sottrargli il fascicolo semplicemente per una divergenza di opinione: se lo fa, la questione deve essere risolta attraverso una decisione arbitrale, cioè il capo dell'ufficio realizza in effetti il suo volere, vale a dire la sottrazione momentanea del fascicolo, ma il tutto deve essere devoluto al Consiglio superiore della magistratura, che potrà attribuirgli la ragione, se ce l'ha, o attribuirgli la ragione, se è questi ad avere ragione.

Onorevole rappresentante del Governo, questa è la soluzione equilibrata. La soluzione proposta dal disegno di legge delega è foriera di gravi pericoli, perché, quando si accetta totalmente e senza rimedio un estremo della tensione, si corrono rischi; inoltre, questa soluzione è già stata censurata da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973, sia pure in un caso non completamente riconducibile, che però era perfettamente identico nella sostanza: riguardava la situazione di un pretore dirigente che aveva tolto il fascicolo ad un pretore esercente in quel momento funzioni inquirenti. Abbiamo dunque un grave precedente e un grave futuro.

Invito, quindi, ancora una volta a svolgere una riflessione, pur consapevole dell'inutilità del rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.267, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.270, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, siete sicuri che, laddove siedono i senatori Callegaro e Ziccone, vi sono tante luci accese quanti senatori presenti?

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.271.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.271, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.272.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.272, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.273.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.273, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.269.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.269, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.274.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.274, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.275.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.275, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.276.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.276, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.277.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.277 propone una modifica che non costerebbe nulla accogliere. Basterebbe aggiungere che l'assenso del procuratore capo può anche essere verbale. Introducendo questa dizione, si sveltirebbe il lavoro e lo si renderebbe efficace.

Per quale ragione il disegno di legge al nostro esame, che in ogni caso dovrà essere riesaminato dalla Camera dei deputati a seguito dell'approvazione del maxiemendamento, non deve essere modificato? Mi riferisco a decine di nostri emendamenti di buonsenso, di sostanza, la cui approvazione garantirebbe al provvedimento maggiore efficacia. Invece, voi continuate ostinatamente, pervicacemente e arrogantemente ad esprimervi in senso contrario. *(Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).*

Gentili colleghi, forse ancora non avete capito quali disfunzioni il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario creerà nell'amministrazione della giustizia. Siccome sono quarant'anni che dedico con passione la mia vita a questo mondo, del quale vorrei occuparmi per altri quaranta, gradirei che questa macchina funzionasse bene, se non meglio. *(Vive proteste dai banchi della maggioranza. Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.277, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.278.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.278, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.279, identico all'emendamento 2.280.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.279, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.280, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.281.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.281, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.282, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.283.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.283, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.284.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.284, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.285, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.286, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.287.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.287, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.288.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.288, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.289, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.290.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.290, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.291.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.291, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.292.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.292, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.293.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.293, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.294, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.295.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.295, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.296.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.296, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.297.

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.297, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.298.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.298 si affronta un tema di estrema delicatezza che, se il contingentamento assolutamente inopportuno non mi strozzasse il dire, sarebbe molto utile discutere pacatamente con i signori colleghi di maggioranza: il tema dell'errore del magistrato che incide sulla libertà.

Siamo assolutamente d'accordo che errori in materia di libertà non dovrebbero mai succedere, così come gli errori in materia di salute. Il problema, purtroppo, è che l'uomo sbaglia anche in materia di libertà e di salute.

Con questo emendamento ho introdotto il criterio della inescusabilità, perché dobbiamo raggiungere due obiettivi: il primo è che il magistrato sbagli il meno possibile; il secondo è che il magistrato non sia un pavido che, per paura di sbagliare, non faccia nulla e quindi non faccia le inchieste delicate e difficili.

Mi permetto di ricordare che una trentina di anni fa a Torino ha avuto luogo un processo relativo a statistiche truccate in materia di operazioni al cuore. I medici truccavano le statistiche per far risultare che vi erano meno decessi presso un certo istituto medico. Il risultato fu che nessuno operava più al cuore.

Ora, poiché è importante non solo non commettere errori, ma anche tutelare la legalità, ricordando che, purtroppo, in molte parti del nostro Belpaese la criminalità organizzata la fa da padrona (e, al riguardo, mi associo a quanto è stato detto ieri sulla situazione veramente tragica di Napoli), abbiamo anche bisogno di un magistrato che non sia tormentato dall'errore e addirittura sanzionato disciplinarmente, quando l'errore non sia inescusabile, e allora il procedimento disciplinare è assolutamente sacrosanto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.298, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.299, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300, identico all'emendamento 2.301.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche su questi due emendamenti chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 2.301, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.302.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.302, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.303, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.304, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.305, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306, identico all'emendamento 2.307.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, sarò ancor più breve rispetto al mio precedente intervento.

Come tutti siamo consapevoli, stiamo finalmente affrontando uno dei temi che sono stati oggetto di lunghissime discussioni nel corso degli ultimi decenni, sempre a proposito della necessità di riformare l'ordinamento giudiziario, e cioè quello attinente alla necessità di tipicizzare gli illeciti disciplinari, che nell'attuale testo dell'ordinamento giudiziario sono ben lontani da qualsivoglia forma, anche embrionale, di tipicizzazione. Genericamente, si fa riferimento alla lesione del prestigio del magistrato come comportamento idoneo ad assumere una valenza di tipo disciplinare.

Il disegno di legge si sforza di conseguire questo risultato, che – è inutile sottolinearlo – deve essere ritenuto importante. Si tratta, infatti, di una ulteriore garanzia per il magistrato che sa esattamente quello che deve ben guardarsi dal fare se vuole evitare l'avvio di un procedimento disciplinare o – peggio ancora – l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Essa aiuta anche chi deve giudicare, che ha un riferimento del comportamento sottoposto al suo giudizio specifico, preciso e delineato anche nel dettaglio.

Ho moltissime riserve su come è stata costruita nei fatti questa tipizzazione. Rimango, per la verità, ancora più sorpreso quando si giunge al numero 8) (a pagina 57 del fascicolo del disegno di legge). Tralascio la questione, di per sé generica, dell'indicazione del «coinvolgimento del magistrato nelle attività di centri politici o affaristici», perché di qui a breve il collega Calvi ci esprimerà al riguardo il suo pensiero, che – lo posso anticipare sin da ora – coincide perfettamente con il mio. L'aspetto del numero 8) che mi preme rilevare è quello che si riferisce al coinvolgimento, di cui parlavo prima, che possa «condizionare l'esercizio delle funzioni o» – udite udite – «comunque appannare l'immagine del magistrato». Questa è una tipizzazione: «comunque appannare l'immagine del magistrato» è un contenitore indefinito e indefinibile dentro il quale si può mettere tutto e il contrario di tutto.

In pratica, quando dico – l'ho ripetuto in più occasioni – che il disegno di legge al nostro esame porta le lancette dell'orologio indietro di quarant'anni, forse mi esprimo per difetto, perché dovrei dire di sessantatré anni. Qualcuno mi spieghi la differenza che esiste tra il generico concetto di «comunque appannare l'immagine del magistrato» e la lesione del prestigio della magistratura, che è l'attuale previsione che vige da sessantatré anni ed è oggetto del tentativo di essere superata attraverso la tipizzazione.

In sostanza, si possono fare pessime leggi (e questa maggioranza ne è straordinariamente capace), ma bisogna che ci sia anche un limite. Siamo tutti impegnati (per pagine e pagine del disegno di legge) finalmente a

concretizzare una relativa tipicizzazione dell'illecito disciplinare, a garanzia sia del magistrato, sia di chi deve giudicarlo; poi, al numero 8), inseriamo criteri che hanno la stessa genericità, l'abilità e quindi la potenziale strumentalità – diciamo come stanno i fatti – dell'attuale disegno di legge. Ma che li fate a fare i disegni di legge? Prima fate certe affermazioni e poi non le realizzate.

Questa è una delle tante perle che mi premeva sottolineare.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la soppressione che proponiamo con l'emendamento 2.306 non è puramente formale.

Riprendendo in parte le osservazioni del senatore Ayala, vorrei richiamare la pessima stesura anche lessicale della norma che andremo a licenziare.

Intanto, si parla di iscrizione o partecipazione a partiti politici. La nozione di iscrizione ad un partito è estremamente chiara: ci si iscrive ad un partito partecipando alle attività del medesimo essendone associato.

La nozione di partecipazione ad un partito politico è incomprensibile, perché si può partecipare alle sue attività, ma ciò non significa nulla, a meno che non voglia significare esservi iscritto, e allora già vi sarebbe la previsione. Ciò è tanto vero che, nella stesura del testo approvato dal Senato, non a caso si parlava di adesione come fattispecie diversa, anche se per la verità anche questo potrebbe essere discutibile. In ogni caso, secondo me sempre errando, non si voleva o non si poteva chiarire in cosa consiste la partecipazione. Nel testo approvato dal Senato si diceva: «sotto qualsiasi forma» alle attività del partito.

Ritengo comunque che si debba comprendere la locuzione «partecipazione alle attività» di un partito politico al fine di rendere comprensibile la norma.

Questo si congiunge con l'assoluta necessità dell'emendamento soppressivo. È già lacunoso il testo che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, ma la proposta è essenziale perché – è stato già ricordato, ma voglio spendere qualche parola al riguardo – non è garanzia per il magistrato, bensì per il cittadino che il principio di tipicità degli illeciti disciplinari sia tale, sia cioè modellato descrivendo in maniera chiara e inequivoca le fattispecie che danno luogo all'eventuale contestazione.

Ricordo che il principio di tipicità impronta tutto il diritto penale; non è ammissibile una norma penale in bianco, così come non è ammissibile una norma disciplinare in bianco, cioè una norma di generico rinvio che debba essere interamente riempita nei contenuti precettivi dall'interprete.

Posto questo principio, se non espungessimo la seconda parte del numero 8), licenzieremmo una norma che menziona «il coinvolgimento nel-

l'attività di centri politici e affaristici». Questa nozione è già di per sé priva di significato, perché non si capisce in che cosa un centro politico si distingua dal partito politico cui è vietato partecipare; meno ancora si capisce cosa sia un centro affaristico, perché l'affarismo è connotazione spregiativa, contenuta soltanto in un giudizio morale. Non esiste un giudizio tecnico che possa distinguere l'affare dall'affarismo, ma bisogna individuare quale sia la condotta affaristica, cioè pervasiva di attività che non sono quelle di conduzione di affari.

Se introduciamo giudizi di valore o di disvalore privi, che non siano ancorati ad una norma bensì ad una valutazione prognostica o soggettiva dell'interprete, ne potrebbe conseguire che è attività affaristica l'adesione ad una cooperativa per costruirsi una casa o qualunque altra attività che, finalizzata a compiere un buon affare, possa essere individuata come un pessimo affare. Preme a tutti che il magistrato sia assolutamente al riparo da ogni tentazione affaristica, ma questo riparo non può essere ottenuto in modo tautologico, cioè ponendo questa esigenza, che è lo scopo della norma, come se essa diventasse norma.

Occorre invece norma specifica che vieti determinate condotte (ad esempio, il possesso di titoli di una certa società alle cui decisioni si partecipi) o stabilisca in quale limite e in quale forma è inibito al magistrato porre in essere attività che non ricadano nella semplice tutela del proprio risparmio e dell'attività di carattere economico.

L'approvazione dell'emendamento è importante perché vi è un'ulteriore endiadica perplessità: non basta essere coinvolti nell'attività di centri politici o affaristici, ma bisognerebbe derivare che questo coinvolgimento condizioni l'esercizio o appanni l'immagine del magistrato. Volendosi troppo, si può ottenere troppo poco: già questa condotta ha una dizione generica; in più, essa va riempita di un altro elemento puramente soggettivo, dovendosi valutare se questo condizioni l'esercizio delle funzioni o appanni l'immagine del magistrato. Se una condotta, tra l'altro, viene qualificata come affaristica, andrebbe sanzionata in quanto tale, perché è certo che un contegno invasivo dell'attività economica legittima appanna l'immagine di un magistrato.

In conclusione, questa è un'altra pessima norma, scritta in maniera raffazzonata, in modo tale che si otterrà un regresso. Ricordo la somma di quelle pronunce del Consiglio superiore della magistratura, che sono state qui tanto deprecate anche dalla maggioranza, nelle quali è facile essere cattivi in situazioni nelle quali basterebbe un po' di buon senso, oppure essere tartufescamente distratti quando vi fossero responsabilità su cui non si vuole indagare.

Quindi, anche e soprattutto per questo motivo, questa è l'occasione per dire che non siamo affatto soddisfatti di come è stato costruito l'impianto complessivo delle violazioni disciplinari all'interno del sistema ordinamentale.

Per questa ragione, raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.306 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.306, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.307, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.308, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.309, presentato dal senatore Dalla Chiesa, fino alle parole «moralità pubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.309 e l'emendamento 2.310.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, ho ben presente quali siano i tempi nei quali dovrò intervenire – quindi, molto brevemente – sull'emendamento 2.311 e ho anche presente l'andamento del voto, che fa presupporre che ormai nessun emendamento dell'opposizione potrà essere accolto. Però, egualmente intervengo sull'emendamento in esame, sottosegretario Santelli, per una ragione assai semplice: ogniqualvolta il disegno di legge è stato presentato alla Camera, al Senato, alla Camera e ancora

una volta al Senato, vi è stato un maxiemendamento; prima un maxiemendamento al Senato, poi alla Camera e di nuovo al Senato.

Allora, devo presupporre, facendo una previsione ragionevole, che se per tre volte così è avvenuto, non è da escludere che anche la quarta volta, quando il provvedimento tornerà alla Camera, vi sarà un altro maxiemendamento e che quindi in quella sede qualche argomentazione che noi abbiamo sottoposto alla vostra attenzione possa essere accolta.

Ricordo – e credo di non sbagliarmi – che il primo, ma senz'altro il più autorevole, ad affermare che i magistrati debbono essere indipendenti e devono apparire tali fu il presidente Pertini. Naturalmente, tutti condividiamo quella espressione, perché l'essere indipendente è un dovere che nasce dalla Costituzione e dalle leggi; l'apparire, in realtà, non è un fatto formale, ma è la garanzia che i cittadini devono avere, poiché, nel momento in cui avranno di fronte un magistrato, devono sapere con certezza che egli è autonomo e indipendente e non devono avere dubbi sulla sua indipendenza. Su questo punto siamo tutti d'accordo. Il problema è come formulare bene la norma che prevede, appunto, la sanzione disciplinare.

Io ritengo, collega Bobbio, che questa formulazione non sia la migliore; so anche – forse lei lo ricorderà – che queste espressioni non sono nate dalla presunta saggezza dei quattro redigenti la norma stessa. Se ricordo bene, l'espressione nacque nel 1975, dopo che furono rinvenuti alcuni elenchi a Castiglion Fibocchi, nella casa di Gelli, nei quali vi erano anche i nomi di alcuni magistrati. L'Associazione nazionale magistrati propose quindi di affermare che i magistrati non dovevano essere coinvolti in centri politici e affaristici. Da lì nasce e quello era il problema contingente.

Ora noi dobbiamo elaborare una norma che certamente realizza il comune sentire di tutti noi, che era appunto l'affermazione del presidente Pertini, ma che deve essere redatta in modo comprensibile, non generico, tipizzato e rigoroso.

Almeno tre parole non convincono. «Coinvolgimento»: cosa vuol dire? Partecipare a un dibattito? Che vuol dire coinvolgersi? In «centri»: quali sono questi centri? Non certamente i partiti, perché abbiamo detto che non possono essere iscritti. Sono associazioni? Associazioni politiche, associazioni culturali? Trovo questa espressione francamente poco precisa e poco legittima a questo punto. Centri affaristici, giustamente è stato detto, ma può essere anche una cooperativa edilizia per costruire la propria casa?

Teniamo fermo che stiamo parlando avendo un comune obiettivo; sto dicendo che questa espressione certamente non è convincente.

A questo punto, quando con l'emendamento 2.311 proponiamo la formulazione «in attività che possano fondatamente condizionare l'esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni», diamo un'indicazione assai ampia, non generica, perché diciamo «fondatamente»: quindi, c'è un criterio valutativo, che realizza effettivamente ciò che noi e voi, tutti insieme, intendiamo realizzare; la stessa Associazione nazionale magistrati

certamente vuole una norma che sanzioni condotte che in qualche modo possono minare in concreto o anche nell'apparenza delle funzioni del magistrato, la condotta che egli pone in essere e che quindi può essere soggetta a procedimento disciplinare.

Allora chiedo – e mi domando – perché mantenere un'espressione così generica. Questo disegno di legge sicuramente tornerà alla Camera. Abbiamo più volte detto che prendiamo atto della vostra volontà di volerlo approvare e di riportarlo al Senato; avete presentato un maxiemendamento e allora qualche nostro emendamento saggiamente correttivo e migliorativo francamente non vedo perché non debba essere accolto.

Torno sul fatto che avendo in tre occasioni, ogni volta che vi è stato un passaggio alla Camera o al Senato (questa è la terza e poi ve ne sarà una quarta), presentato un maxiemendamento, dal momento che sicuramente boccerete la mia proposta, l'aspirazione è che possiate recepire questi suggerimenti nel futuro prevedibile maxiemendamento che presenterete allorquando questo provvedimento tornerà alla Camera dei deputati.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, una costretta e brevissima dichiarazione di voto su un tema di straordinaria importanza e delicatezza.

Non si può affrontare una riforma in materia di illeciti disciplinari adottando il criterio, giusto e corretto, che bisogna dare specificità agli illeciti, che bisogna rispettare il principio penalistico di cui all'articolo 25 della Carta costituzionale e poi, nel medesimo articolo, nella delicatissima materia dei rapporti tra il magistrato e la vita politica (diciamo così), utilizzare tre sostantivi («partecipazione», «coinvolgimento» e «appannamento») di straordinaria genericità.

Esemplifico. «Partecipazione»: si può partecipare in forma privata e in forma pubblica, nemmeno si è aggiunto quell'aggettivo «pubblica» che sarebbe stato assolutamente necessario; «coinvolgimento»: è termine che può verificarsi per migliaia di fattispecie non disciplinarmente rilevanti; «appannamento»: è veramente una chicca che raccomando anche per l'imperfezione lessicale.

Chiedo dunque di accogliere l'emendamento 2.311, che mira a dare concretezza ad una norma, al contrario, pericolosissimamente generica, perché attraverso le previsioni generiche si ottiene il controllo, si impauriscono magistrati che diventano pavidetti di fronte a norme così «piovresche» – se posso coniare un brutto neologismo – mentre, invece, soltanto una norma specifica e determinata potrebbe dare garanzie disciplinari ai magistrati e soprattutto ai cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.311, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.312, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.313.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.313, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.314.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.314, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.315.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.315, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.316.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.316, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, questa è l'Aula dei fantasmi!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.317, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.317, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.318.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.318, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.319.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.319, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.320.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, questa cavalcata, ventre a terra, votata allo sterminio di tutti gli emendamenti suscita un sentimento che non so se definire di malinconia, di indignazione o di sconcerto.

Desidero solo rappresentare cosa i colleghi hanno deciso con alcune votazioni ormai alle nostre spalle. Respingendo l'emendamento 2.297, hanno consacrato il testo che considera illecito disciplinare l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale determinato da negligenza grave ed inescusabile. Quindi, la negligenza non grave in materia di libertà personale non costituirà illecito disciplinare.

Noi avevamo proposto la soppressione di questo testo considerando oltretutto il contrasto insanabile con quell'altro disposto, non modificato dalla Camera dei deputati e quindi ormai consolidato, per cui costituisce illecito l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali. La materia della libertà era già tutelata a livello di negligenza media, mentre voi avete voluto innalzare la soglia di perseguibilità alla negligenza grave. Questo è quanto avete fatto respingendo tale emendamento.

Respingendo poi l'emendamento 2.311 avete codificato il diritto disciplinare dell'apparenza. Io non amo – e il Ministro me ne ha dato atto – sparare sulla Croce Rossa in termini di linguaggio, ma questo è veramente un linguaggio, a parte la sua estrazione giornalistica, che mal si combina (o meglio, si combina a prezzo di effetti devastanti) con l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare.

Onorevoli colleghi, pensate cosa significa l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare in capo al procuratore generale con una fattispecie aperta come quella dell'appannamento dell'immagine. Avremo una grandinata di processi il cui unico esito sarà quello di una generale soggezione della magistratura. Capisco che forse questo è un obiettivo che non vi è estraneo, ma credo che sia estraneo al buon andamento del servizio.

Ora, con l'emendamento 2.320, state per commettere – se lo rigetterete, come prevedo – l'ennesimo errore, anche in questo caso un errore interno alle vostre logiche. Io ho ormai abbandonato le grandi contrappo-

sizioni sui temi ideali e politici. Mi limito con la lanterna di Diogene ad andare negli angoli di questo edificio fatiscente per mostrarvi i punti maggiormente pericolosi.

Avete previsto che, qualora il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione intermedia tra l'ammonimento e la rimozione (escludendo, quindi, la più grave e la più lieve), ne consegua, ove il Consiglio ritenga che esistano i requisiti, l'allontanamento dalla sede.

Analogamente avete previsto che l'allontanamento possa essere disposto per causa incolpevole. Non entro nel merito, ma mi limito a considerare che qualora il procedimento disciplinare ravvisi un illecito, punito peraltro solo con l'ammonimento, l'allontanamento dalla sede non c'è, mentre vi può essere per un fatto incolpevole.

Continuate ad affossare gli emendamenti e probabilmente vi troverete davanti alla Corte costituzionale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.320, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.321.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.321, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.322.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.322, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.323.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.323, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.324.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.324, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.325.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.325, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.326, 2.327, 2.328, 2.329 e 2.330 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.331.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.331 affrontiamo nuovamente l'argomento che, nel testo licenziato dal Senato, era trattato nell'articolo 8. Passiamo quindi dall'articolo 7 (che poi è diventato il comma 6 dell'articolo 2) all'articolo 8, che è diventato il comma 7 dell'articolo 2. Passiamo così da quell'articolo che aveva lo scopo di tipicizzare gli illeciti disciplinari ad uno che detta norme in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, prevedendo il cosiddetto procedimento disciplinare.

Al riguardo vorrei svolgere una riflessione, che purtroppo – come le altre – cadrà nel nulla, ma che affidiamo ai Resoconti stenografici, in modo che qualcuno un domani possa verificare il nostro sforzo di produrre una serie di emendamenti concreti, nel merito, anche se tale sforzo è caduto nel vuoto. In questo momento, infatti, non è presente in Aula neanche un rappresentante del Ministero della giustizia e non abbiamo neanche il relatore, perché su questo provvedimento non lo abbiamo mai avuto. Quindi, gli interpreti che andranno a rileggere le pagine del Resoconto di questa seduta sappiano che sostanzialmente stiamo parlando a noi stessi, oltre che alla Presidenza, che come sempre ci ascolta con grande attenzione, ma che non ha il potere di indirizzare gli emendamenti e di considerare nel merito, dal punto di vista tecnico, le valutazioni svolte.

Quando abbiamo prodotto una serie di emendamenti riferiti al comma 6, già articolo 7, relativo alla tipizzazione degli illeciti disciplinari, lo abbiamo fatto proprio all'interno di una visione generale, che teneva conto

anche dell'articolo 8 (secondo il testo licenziato dal Senato) che con l'emendamento 2.331 stiamo iniziando ad esaminare.

Molti colleghi si sono soffermati proprio sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari effettuata con il comma che abbiamo votato in precedenza. Alcuni hanno sostenuto che è giusto predeterminare un percorso certo, leggibile per il magistrato, stabilendo quello che può e quello che non può fare. Qualcuno ha anche sostenuto che è giusto che questo percorso, facilmente intelligibile e quindi ricostruibile *a priori*, serva anche a tutti gli utenti della giustizia, che possono così valutare quali sono i comportamenti riconducibili ad atteggiamenti corretti e quali invece possono dar luogo all'applicazione della sanzione disciplinare.

Noi ci siamo soffermati sul numero 8) della lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 2, la quale contiene una serie di previsioni specifiche. Ad esempio, «l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri» è chiaro che costituisce un elemento negativo all'interno della tipizzazione degli elementi che possono dare luogo a procedimento disciplinare; sono elementi sicuramente negativi anche «il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato» e «l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione». Ma sarebbe inutile leggere tutti i numeri della lettera *d*).

Abbiamo invece contestato il numero 8) – con il permesso del collega Ayala e dei quattro saggi che hanno contribuito alla stesura di questo provvedimento – che introduceva una delega rispetto alla tipizzazione perché prevedeva una serie di figure assolutamente astratte e generiche che potevano rappresentare tutto o il contrario di tutto. Mi riferisco, per esempio, a quanto riportato: «...possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;». Si tratta di clausole di stile assolutamente generiche, nelle quali tutto o nulla può essere ricondotto.

Detto questo, perché è gravissimo questo tipo di comportamento? Proprio per quello che stiamo per verificare con l'ex articolo 8: queste disfunzioni, all'interno di un percorso che comunque, dal punto di vista della partecipazione dei soggetti, era garantito dall'articolo 107 della Costituzione, era una degenerazione che poteva dar luogo ad effetti positivi o negativi, comunque *interna corporis*.

Nel momento in cui, invece, con il citato articolo 8 prevediamo una amplificazione dei poteri del Ministro della giustizia relativamente alla partecipazione ed al procedimento disciplinare, dobbiamo renderci conto che quella degenerazione della tipizzazione potrà essere utilizzata anche dal Ministro della giustizia per i poteri che con questo ex articolo 8, attualmente comma 7 dell'articolo 2, gli vengono attribuiti. Mi riferisco, signor Presidente, alla possibilità di proporre opposizione alla eventuale richiesta di declaratoria di non luogo a procedere che il procuratore generale abbia messo in campo dopo la proposizione dell'azione giudiziaria, alla possibilità di chiedere la modifica della contestazione elevata ed alla possibilità concreta di partecipare al procedimento disciplinare.

Vediamo, quindi, come la possibilità di promuovere l'azione penale chiedendola al procuratore generale, così come era prescritta dall'articolo 104 della Costituzione, si è dilatata a dismisura. Modificare in maniera rigida in alcuni casi ma poi in modo eccessivamente elastico la tipizzazione degli illeciti disciplinari significa consentire a colui che si introduce come soggetto aggiunto nel procedimento disciplinare di modificare i canoni del procedimento disciplinare.

Se tutto questo si aggiunge ai tempi previsti in maniera eccessivamente dilatata, ci si rende conto di come si determina una forma di soggezione assoluta, dove il Ministro, utilizzando il numero 8) del comma prima analizzato (ex articolo 7), potrà tranquillamente, per un lasso di tempo notevolissimo, tenere sotto scacco i magistrati attraverso l'uso distorto di un potere che la Costituzione non gli concedeva all'interno del procedimento disciplinare.

Ho inteso segnalare questo pericolo perché molto spesso quando il collega Ayala parla a degli estensori di queste norme incomprensibili – che qualcuno ha definito scritte da un pazzo, ma io ritengo si tratta di norme scritte da pazzi molto molto lucidi che sapevano quello che volevano determinare – si intravede un pericolo maggiore di quello di una paralisi, dovuto all'incapacità di comprendere i meccanismi. Intravedo invece il pericolo di una consapevolezza, comunque folle, di mettere in campo dei meccanismi che, tutto sommato, rendano assoggettato o assoggettabile il magistrato e la magistratura al potere politico con un ritorno indietro di tanti e tanti decenni che sicuramente la maggioranza non confessa, ma che con questo provvedimento si renderà possibile.

Ho voluto che questa riflessione rimanesse agli atti perché questo disegno, che si intravede all'interno del provvedimento, è uno dei pericoli che sottopongo all'Assemblea ed a tutti i colleghi, affinché, nel voto finale o votando questo o gli emendamenti successivi, abbiano conto del meccanismo che stanno mettendo in campo. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.331, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.332 e 2.335 sono preclusi, mentre gli emendamenti 2.333 e 2.334 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.336.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.336, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.337, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.338.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, voi state proseguendo nella scelta di sacrificare lo zucchero per salvare il sale, dove lo zucchero sono alcuni interventi migliorativi ed il sale è qualche giorno di anticipo sulla chiusura del percorso parlamentare.

Respingendo l'emendamento che precede, il 2.337, avete respinto un emendamento che mirava semplicemente a ripristinare quello che il Senato, cioè voi, aveva sancito alcuni mesi or sono. E perché? Vi prego di seguirmi.

Siamo nella materia disciplinare, e nell'attacco di questa materia è scritto che il Governo è delegato a «provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, (...), garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura». E infatti, nella lettura davanti al Senato noi – perché su questo punto eravamo consenzienti – avevamo individuato una procedura per cui su ogni singolo capitolo si descrivevano i comportamenti che dovevano servire da riferimento, e poi ciascun capitolo era chiuso con una norma resi-

duale, che prevedeva la costituzione di illecito in ogni altra violazione del dovere di imparzialità, laboriosità e quant'altro.

A questa coppia di disposizioni si aggiungeva poi la terza, che prevedeva l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare in capo al procuratore generale solo per materie individuate, cioè per blocchi di materie, alcuni dei quali hanno già il precedente in disposizioni vigenti da tempo, come quella sulla responsabilità civile dei magistrati.

Poi, alla Camera, che cosa è successo? È successo che si è introdotto l'obbligo dell'azione disciplinare in capo al procuratore generale, e già questa previsione stride profondamente con la Costituzione, la quale, com'è noto, all'articolo 107 attribuisce al Ministro la facoltà – e non l'obbligo – di esercitare l'azione disciplinare. Ben è vero che non è preclusa l'individuazione di un secondo soggetto, quale il procuratore generale presso la Cassazione che, in effetti, da decenni è affiancato al Ministro, e non è contrastabile, in chiave di rigorosa correttezza giuridica, nemmeno l'attribuzione al procuratore generale dell'obbligo su settori particolari, quando a monte vi è già l'accertamento di un illecito; ma è sicuramente anomalo che il procuratore generale abbia l'obbligo di agire dove il Ministro ritiene di non dover agire.

Questo di cui ho detto è un punto che attiene alla tutela delle prerogative del Ministro, sulle quali ognuno ha la sua sensibilità, ma soprattutto diventa anomalo e decisamente non difendibile un obbligo a fronte di fattispecie aperte. Perché? Perché mentre il Senato aveva individuato le norme di chiusura, inevitabilmente aperte e generiche, combinate con la non obbligatorietà, la Camera ha rimosso le norme di chiusura e poi, paradossalmente, ne ha introdotte di ancora peggiori, laddove si parla, come detto in precedenza, delle condotte in grado di appannare l'immagine del magistrato e ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza e l'imparzialità anche sotto il profilo dell'apparenza.

Giustificare un obbligo di azione disciplinare con fattispecie aperte di questo genere è un obiettivo che non so come potrete difendere di fronte alla Corte costituzionale.

Ancora una volta rassegnò, attraverso questi emendamenti, non l'opinione personale di un senatore dell'opposizione o – fosse pure – di un Gruppo dell'opposizione, bensì quella del Senato di alcuni mesi orsono.

Bocciate anche questo emendamento e – come ho già detto – l'appuntamento sarà davanti alla Corte costituzionale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, condivido le considerazioni svolte dal collega Fassone in merito all'anomala obbligatorietà prevista in capo al procuratore generale di promuovere l'azione disciplinare.

Poiché il Ministro è uscito nuovamente dall'Aula, mi rivolgo direttamente a lei, signor Presidente, perché ritengo che nel caso specifico quanto sto per proporre attenga in un certo senso all'ordine dei lavori.

Come tutti sappiamo, perlomeno noi dell'opposizione, stiamo ancora trattando la complessa materia disciplinare. Prima con l'ex articolo 7 del testo approvato dal Senato abbiamo trattato l'argomento della tipizzazione, mentre in questo momento ci stiamo occupando del provvedimento disciplinare, stabilendo gli obblighi e le facoltà delle diverse figure previste nel caso specifico si parla del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Qual è il problema? Come ho già detto prima, tra le varie ipotesi di tipizzazione dell'illecito disciplinare vi è l'assunzione degli incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione. Signor Presidente, le chiedo di ascoltarmi perché che nel caso in esame debba lei stesso svolgere una valutazione come Presidenza sovrana dell'Assemblea.

Con l'articolo 1 avevamo accantonato una serie di emendamenti che incidevano su una materia sicuramente collegata a questa. L'articolo 1 prevedeva, in sostanza, una delega per la pubblicità degli incarichi extragiudiziari. Come opposizione avevamo detto, sempre in riferimento a questo articolo, che ritenevamo non sufficiente immaginare un percorso di mera pubblicità. Se la valutazione sottostante l'ipotesi proposta dal Governo era quella che gli incarichi extragiudiziari possono comunque determinare commistioni improprie, ritardo nei lavori e allontanamento dal perseguimento degli scopi specifici e dei fini istituzionali che deve avere un magistrato, se questo era il senso, che sicuramente avevamo dichiarato di condividere, allora sarebbe stato più giusto parlare non solo di pubblicità ma anche di limitazione.

Allora, Presidente, comprenderà molto bene che non è assolutamente neutro introdurre nell'articolo 1 un ampliamento della specifica funzione in questione, ossia la limitazione degli incarichi extragiudiziari ad una mera pubblicità quasi per dimostrare alla collettività come questo atteggiamento sia per certi versi riprovevole, o una limitazione anche ai fini del procedimento disciplinare.

Essendo nel frattempo arrivato in Aula il Guardasigilli, pongo la questione sia a lei, signor Presidente, che al Ministro. Vorrei sapere se non ritiene che quel dubbio relativo all'accantonamento sulla qualità della delega da conferire al Governo, proprio in relazione agli incarichi extragiudiziari, debba essere sciolto prima di chiudere tutta la complessa materia, contenuta negli ex articoli 7 ed 8 del provvedimento approvato al Senato, della tipizzazione degli illeciti disciplinari e della previsione del percorso del procedimento disciplinare.

Se il Ministro lo riterrà opportuno, potrà una volta tanto partecipare alla discussione su una questione di merito.

PRESIDENTE. Poiché sono stato sollecitato dal senatore Manzione ad intervenire, ricordo che una norma più specifica, ossia quella proposta dall'emendamento 2.366 (testo corretto), riguarda il tema che è stato ac-

cantonato. Si tratta di materia analoga afferente all'emendamento accantonato; sarà più opportuno chiedere al Ministro di esprimersi su questo argomento quando esamineremo quella proposta emendativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.338, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.535, sostanzialmente identico all'emendamento 2.339.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.535 del senatore Calvi che, peraltro, è pressoché identico al mio successivo.

Mi sembra assolutamente giusto non rendere obbligatorio l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale. Signor Ministro, continuo a ripetere che voi conoscete pochissimo il terreno sul quale state costruendo questa disastrosa catapecchia, perché l'amministrazione della giustizia è infestata da querelomani, pazzarielli, litiganti litigiosi, persone le quali sosterranno che l'immagine del magistrato è appannata perché, al loro passaggio, il magistrato non si è alzato in piedi e non ha fatto tre inchini e due capriole.

Qualsiasi persona che ha esperienza di giustizia conosce questi risvolti: quando ero un giovane procuratore legale venni denunciato al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio nazionale forense perché il mio assistito fece un esposto nel quale sosteneva che l'avvocato, anziché difenderlo, «faccia babaciò», cioè faceva dei pupazzetti. Quando cerco di ragionare sono solito disegnare frecce e quant'altro, come molti, e questo signore riteneva perciò che non fossi attento.

Signor Ministro, auguri a lei e auguri al signor procuratore generale: avrete molto da fare rispetto a questi incombenti assolutamente inutili, che non goveranno all'efficienza del servizio giustizia. (*Applausi della senatrice Donati*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, riprenderò l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Fassone e, più che censurare o criticare il Ministro, colgo l'occasione per criticare ancora una volta la Camera dei deputati, che ha approvato una norma assolutamente non plausibile.

Abbiamo intanto due soggetti che sono titolari dell'azione disciplinare – il Ministro e il procuratore generale della Cassazione – con una differenza sostanziale: il Ministro ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Ciò non poteva essere messo in dubbio per il semplice fatto che l'articolo 107 della Carta costituzionale lo impone e una diversa previsione avrebbe creato immediatamente un problema di costituzionalità. E tuttavia un problema di costituzionalità permane nel momento in cui di due soggetti eguali nella capacità di essere titolari dell'azione disciplinare l'uno ne ha la facoltà e l'altro l'obbligo. Vi è indubbiamente una incongruità, un'anomalia, una distonia, una distinzione assolutamente ingiustificabile di poteri.

Detto questo, abbiamo sostenuto che l'azione dovesse essere facoltativa non solo per rendere omogenea l'iniziativa disciplinare del Ministro e del procuratore generale, ma anche perché di fronte a norme spesso non tipizzate non riusciremmo a mettere in congiunzione l'assoluta genericità di talune asserzioni con l'obbligo dell'azione disciplinare. Pensiamo all'emendamento, assolutamente generico, che riguarda il coinvolgimento in associazioni politiche o affaristiche: come si può porre in capo al procuratore generale l'obbligo di procedere, in assenza di una fattispecie tipizzata?

Ancora una volta vi è un forte invito alla maggioranza affinché prenda in considerazione il fatto che gli elementi che noi suggeriamo non sono motivi di critica generica, tesi soltanto a guadagnare tempo; sono motivi di critica tesi anche a impedire che domani la Corte costituzionale o altri ancora possano prendere in esame un provvedimento che è evidentemente incostituzionale. In ogni caso, anche se dovesse superare il vaglio della Corte costituzionale, siamo di fronte a un futuro di caos che inevitabilmente il procuratore generale sarà costretto ad addossarsi, perché anch'egli, di fronte all'obbligo, dovrà esercitare l'azione disciplinare comunque e sempre, a prescindere dalla rilevanza.

Quindi, avremo tutti i magistrati in qualche modo indagati, incolpati (come meglio si dice) e avremo l'utilizzazione della procedura disciplinare anche a fini di carriera. È un ulteriore elemento di inquinamento e di distonia che si inserisce in un sistema già così inefficace, già così poco congruo. (*Applausi del senatore Zancan*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.535, presentato dai senatori Calvi e Zancan, sostanzialmente identico all'emendamento 2.339, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.340, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.341, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.342.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.342, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.343.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.343, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.344.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.344, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.345.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.345, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.346.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.346, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.347, 2.348, 2.349, 2.350 e 2.351 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.353.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.353, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.356 2.357 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.359.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.359, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.360, identico all'emendamento 2.361.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho già fatto delle osservazioni in un precedente intervento sul rapporto fra attività del Ministro della giustizia ed esercizio dell'azione disciplinare.

L'emendamento (seppure soltanto parzialmente perché l'impianto è stato, a mio parere, corroso dall'introduzione in sede di esame alla Camera dei numeri 9) e 10), e l'emendamento si prefigge di eliminare almeno quest'ultimo numero) sostanzialmente qualifica il Ministro come una sorta di controparte del magistrato oggetto della sanzione, del procedimento disciplinare, tanto che è stato introdotto questo strano esercizio di una partecipazione all'udienza attraverso un magistrato dell'Ispettorato delegato.

Con il numero 10) si propone che questo delegato del Ministro possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e addirittura interrogare l'incolpato, tra l'altro con una specie di «tramutamento» – visto che qui la parola è stata usata molto spesso – di questo esercente un'attività palesemente ispettiva e di natura non giurisdizionale in una sorta di pubblico ministero disciplinare, improprio perché si troverebbe a svolgere delle attività, come quella dell'interrogatorio dell'incolpato, che non hanno sostanzialmente ingresso in una visione del processo disciplinare come processo di parti con delle garanzie per l'incolpato, quindi fra l'altro con uno sbilanciamento singolare verso questa attività di indagine.

Ripeto, però, non è tanto e soltanto una censura specifica all'impianto tecnico di questa facoltà, ma è la facoltà in sé a destare sospetto e preoccupazione. Infatti – ribadisco – non solo non vi è alcun interesse ordinamentale, ma vi è una diminuzione del valore e dell'importanza della figura del Ministro nel renderlo una sorta di parte processuale necessaria confligente con il magistrato oggetto della sanzione disciplinare. Sono gli uffici, sono le attività interne della magistratura, sono la procura generale e le forze che si muovono all'interno dello stesso sistema magistratuale ad essere interessate a reprimere eventuali fenomeni di carattere specifico nel processo disciplinare.

Il Ministro mantiene, anzi tutela, l'alta sorveglianza, il controllo generale, l'indirizzo della funzione, ma non c'entra, non è utile, non è interessante che si trasformi in una sorta di poliziotto nei confronti del singolo procedimento disciplinare.

Ciò avviene per due specifici ordini di ragioni: il primo, come ho già evidenziato, è di carattere istituzionale, cioè una *deminutio* del ministro Castelli il quale passa da alto sorvegliante della funzione a parte processuale; il secondo è quello della possibile pur denegata strumentalizzazione di tale facoltà, proprio perché vi è un rapporto non virtuoso tra l'esercizio dell'azione disciplinare ed un'ipotesi di controllo politico sulla magistratura. Non dovrebbe pertanto esservi mai, neanche potenzialmente, un'ipotesi di cortocircuito e mai il Ministro dovrebbe o potrebbe intervenire in concreto nel singolo procedimento.

Anche per questo, ad esempio, abbiamo presentato inutilmente emendamenti tendenti a restringere la facoltà di impugnativa innanzi alla giustizia amministrativa, fra l'altro non essendo questa un'ulteriore garanzia di migliore esercizio dell'azione disciplinare, ma anzi causa di confusione, di ulteriore frammentazione dell'azione disciplinare e di spezzettamento all'interno della giurisdizione.

Per questa visione di carattere generale del rapporto tra Ministro della giustizia e attività di repressione dell'illecito disciplinare, sento di dover proporre l'approvazione dell'emendamento in esame.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Ministro, in una commedia delle filodrammatiche parrocchiali c'era un personaggio che si chiamava «faso tutto mi», che tradotto in italiano significa «faccio tutto io».

Lei, signor Ministro, imita il protagonista di questa, per la verità, molto simpatica e divertente commedia da filodrammatica. Infatti, lei vuole intervenire nel procedimento disciplinare, sia pure nelle materie a cui ha dato avvio attraverso l'esercizio dell'azione disciplinare. Non si rende conto, però, che un Ministro, il quale intervenga in proprio o per delega nella mischia di un procedimento disciplinare, può anche perdere (gli esiti dei processi sono sempre almeno due: si perde o si vince); in

tal caso, mi chiedo come farebbe lei, signor Ministro, a conservare una dignitosa gestione di quella macchina giudiziaria nella quale è stato sconfitto da una delle persone che, attraverso l'amministrazione, deve gestire.

Credo che se riflettesse si accorgerebbe che è molto meglio stare fuori dalle mischie processuali per il Ministro della giustizia, che è il Ministro di tutti i magistrati, sia di quelli che sbagliano sia di quelli che non sbagliano, per avere quella gestione terza, importante ed autorevole che lei, con il suo dinamismo, rischia di perdere.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, approfitto dell'emendamento in esame per spedire, soprattutto ai colleghi della maggioranza, un preavviso di incostituzionalità. L'ho già fatto in altre occasioni nelle quali sono stato fortunato in quanto la Corte ha seguito questo preavviso dandogli concretezza: cito per tutti, il cosiddetto lodo Schifani.

Nel caso in esame, vi è un altro preavviso di incostituzionalità perché questa roba non ha niente a che vedere con la Carta costituzionale. Infatti, la Carta costituzionale, ci piaccia o no (finché è in vigore, però, ci deve piacere), prevede per il Ministro della giustizia, a proposito della materia disciplinare, la facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

La lingua italiana è nota a tutti, fuori di qui, ma soprattutto in quest'Aula. Sempre per seguire il linguaggio della Costituzione, sottolineo che il termine «promuovere» è diverso da quello utilizzato a proposito del pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di «esercitare» l'azione penale: la differenza è evidente.

Allora, io mi chiedo – la risposta già me la sono data ma voglio esplicitarlo lo stesso – se un soggetto istituzionale, al quale la Carta costituzionale assegna l'onere, se si vuole, ma anche il dovere di promuovere – avendone la facoltà – l'azione disciplinare, possa in base a quel potere fare tutto ciò che è previsto da questo disegno di legge all'interno del procedimento disciplinare. Lo può fare il pubblico ministero, che non a caso la Corte non obbliga a promuovere l'azione disciplinare, ma ad esercitarla e quindi ad intervenire nel processo attraverso il potere di impugnazione e quant'altro.

Chi invece ha la mera facoltà di promuovere l'azione disciplinare, può promuovere un'opposizione avverso una declaratoria di archiviazione? Può intervenire attraverso un suo delegato all'interno di quel contraddittorio che egli instaura? Può quel procedimento subire la presenza di due pubblici ministeri – perché il procuratore generale c'è e ci rimane – ai quali si aggiunge il delegato del Ministro? Certo lo si può fare, ma a condizione di prendere e stracciare alcuni articoli della Carta costituzionale.

Questo non è stato fatto, né dal Governo, né dalla maggioranza, per la semplice ragione che la Carta costituzionale, pur non ignorandola, la

considerano un *optional*, come l'aria condizionata delle macchine di una volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.360, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.361, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.362, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.363.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.363, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.364.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Perché dovete sempre votare per quattro nei banchi lì in alto? *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.364, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Siamo ora giunti all'emendamento 2.366 (testo corretto), connesso agli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, precedentemente accantonati.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento si muove ovviamente nella scia di quella parte della delega che è stata accantonata, cioè della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, la quale si limitava a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari.

Ho già avuto modo di segnalare che quella disposizione era in ogni caso mutila perché non accompagnata dall'enunciazione di criteri nel corpo della delega stessa.

Dovendomi per forza attenere alla cornice delimitata dal testo che ho ora ricordato, ho proposto una serie di interventi che si limitano ad affrontare il nodo della pubblicità degli incarichi e non invece quello della legittimità di questi incarichi, non il nodo della opportunità di affidare ai magistrati questi incarichi. Tale problema ovviamente precede quello affrontato con l'emendamento 2.366 (testo corretto) e quindi sarà molto importante vedere se il Governo formulerà delle proposte su questa materia, tenendo conto di alcuni punti nodali che credo stiano a cuore non soltanto a me.

Il problema fondamentale è che effettivamente i magistrati facciano le sentenze, per usare un linguaggio molto empirico. Peraltro, determinate situazioni richiedono, per constatata necessità, di avvalersi della professionalità e dell'indipendenza del magistrato; prova ne sia che almeno una cinquantina di leggi del nostro ordinamento prevedeva e prevede tuttora la presenza – ora necessaria, ora facoltativa, in alternativa cioè con altre categorie – del magistrato nello svolgere determinate funzioni, ad esempio nel presiedere commissioni o altri organismi, nell'essere presente negli uffici legislativi dei punti apicali dell'organizzazione dello Stato.

Quindi, davvero la premessa di questo emendamento, e di qualsiasi altro intervento si voglia fare, è quella di assumere la regolamentazione una volta per tutte dell'intera materia e soprattutto – questo è l'altro punto che affido alla sensibilità di chi ascolta – non soltanto nei confronti dei magistrati ordinari, ma anche nei confronti delle altre magistrature, quelle che ancora oggi fruiscono degli incarichi più appetibili, più lucrosi e che più nuocciono all'immagine della magistratura stessa.

Ecco perché (e mi limito per necessità all'illustrazione dell'emendamento) propongo determinate forme di pubblicità degli incarichi, auspicando la disciplina generale a cui ho fatto riferimento, e comunque investendo con queste forme di pubblicità anche le altre magistrature, affinché sia reso noto veramente quali sono i punti critici e quelli difendibili in questa materia.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prima ho preso atto della sua risposta, pur non condividendola. Le spiego il motivo. Come giustamente diceva il collega Fassone, dobbiamo distinguere fra due aspetti. Nell'articolo 1, rispetto al quale sono stati accantonati alcuni emendamenti, vengono delineati gli oggetti, il contenuto, la cornice della delega; nell'articolo 2, invece, si specifica qual è il criterio che il Governo dovrà seguire nell'esercitarla.

Il problema che sollevavo prima, e che pongo nuovamente adesso, è il seguente: se dovesse essere recepito l'emendamento all'articolo 1 che allarga l'oggetto della delega, perché prevede oltre alla pubblicità anche la limitazione degli incarichi, è evidente che poi dovremmo preoccuparci di trovare una corrispondenza nell'articolo 2, che stabilisce invece la specificazione dei criteri direttivi, le modalità di esercizio della delega.

Pertanto, Presidente, quando prima dicevo che era opportuno che il Governo chiarisse immediatamente la sua posizione rispetto all'oggetto della delega contenuto nell'articolo 1 era proprio perché adesso ci troviamo in questa condizione. In sostanza, rispondendomi, lei ha affermato che c'è un collegamento diretto e funzionale dell'accantonamento con l'emendamento 2.366 (testo corretto), ma questo è vero solo in parte.

Se non ci fosse stato l'accantonamento e quegli emendamenti fossero stati respinti, l'emendamento del collega Fassone avrebbe colmato una lacuna obiettiva. Rispetto all'oggetto della pubblicità, manca la direttiva; l'emendamento del collega Fassone ancora una volta, *ad adiuvandum*, sopperisce ad una lacuna del Governo e indica quali sono i criteri che devono essere utilizzati per esercitare quella facoltà rispetto alla mera pubblicità. Resta però il problema rispetto alla limitazione degli incarichi, che era l'oggetto degli emendamenti accantonati. Ecco perché, Presidente, ritenevo che la questione che sto ponendo andasse affrontata in via prioritaria.

Adesso ci troviamo con criteri direttivi correttamente specificati dal collega Fassone rispetto alla pubblicità, però ci troviamo sprovvisti dei criteri che danno un orientamento su come deve essere esercitata la delega che conferiamo al Governo e sui suoi limiti. Il nodo doveva essere sciolto prima, quindi resta tutto sul tappeto.

Speriamo che il Ministro ci dia delle indicazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ritegno sia questo il momento di sciogliere la questione assolutamente rilevante, nata in sede di discussione dell'emendamento 1.11, il cui primo firmatario è il senatore Maritati, che andava oltre la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 e proponeva di prevedere appunto una serie di forme e di limitazioni alla possibilità di conferimento e di assunzione degli incarichi extragiudiziari da parte della magistratura di ogni ordine e grado.

Il Governo ne aveva chiesto l'accantonamento per poter meditare su questa materia assolutamente rilevante. Abbiamo tentato di esplicitare puntualmente la delega di carattere generale enunciata nell'emendamento 1.11, ma ci siamo resi conto che la materia è così delicata ed importante e comporta così vaste conseguenze che non si riesce ad affrontarla ed esaurirla in occasione dell'esame di un emendamento. Riteniamo che essa meriti un'apposita legge ed il Governo si dichiara immediatamente disponibile a recepire un ordine del giorno in tal senso se qualche senatore intende presentarlo.

Invito quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.11, dal momento che una materia così complessa, non merita un semplice emendamento ma necessita di un apposito provvedimento di legge.

Diversa è la questione posta dall'emendamento 2.366 (testo corretto), il cui primo firmatario è il senatore Fassone. Come altre volte, il senatore Fassone si è puntualmente esercitato su una lacuna oggettiva del testo. Questo è un dato. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati presenta una lacuna, meritevole di essere colmata, forse sfuggita anche in Commissione. Siamo però in tempo utile per poterlo fare. Questo emendamento precisa in termini puntuali, in maniera assolutamente logica rispetto all'in-

tero impianto della legge, gli enunciati dell'articolo 1. Il Governo pertanto esprime parere favorevole su di esso.

Mi rimetto a questo punto alla Presidenza per capire se da un punto di vista logico dobbiamo interrompere l'esame dell'articolo 2 per votare l'articolo 1 nei termini da me suggeriti poiché credo sia necessario prima stabilire i principi di carattere generale. Essendo una questione di carattere regolamentare spetta alla Presidenza dirimerla.

PRESIDENTE. In sintesi, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.366 (testo corretto). Il Ministro chiede invece il ritiro degli emendamenti 1.11, 1.12 ed 1.13, per sostituirli eventualmente con un ordine del giorno; diversamente, il parere su di essi è contrario.

A questo punto, riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, precedentemente accantonati. Senatore Maritati, aderisce all'invito rivolto dal Ministro?

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, questo atteggiamento del Governo forse sarebbe stato molto utile se avesse riguardato altri punti essenziali; tutto il disegno di legge delega avrebbe avuto un altro corso e un altro risultato.

Questo invito non può essere accolto per motivi molto semplici che sto per illustrare. Un pregevole studio del senatore Fassone, vecchio ormai di dieci anni, ha messo in evidenza il numero degli incarichi extragiudiziari: ne conta sino a 49 e siamo a dieci anni orsono. C'è di tutto; una pletora di strumenti che evidentemente servono per distogliere i magistrati dal loro incarico essenziale primario, riconosciuto dalla Costituzione, ed anche per far loro guadagnare, come nel caso degli arbitrati, somme veramente eccezionali. Questa è la ragione per cui dovremmo essere tutti d'accordo nel regolare la materia in maniera chiara e puntuale.

Non siamo stati mai contrari *tout court* agli incarichi extragiudiziari, ma a determinati incarichi extragiudiziari; vi è stata quindi la presentazione da parte nostra di quattro emendamenti. L'emendamento 1.13 recita: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente confliggenti con gli interessi dell'amministrazione della giustizia».

Non siamo contrari all'incarico extragiudiziario di natura culturale e scientifica, alla presenza dei magistrati nei Ministeri o negli uffici legislativi, né presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e negli organismi internazionali. Tutt'altro; questi incarichi non confliggono con gli interessi dell'amministrazione della giustizia. Vi sono però gli arbitrati ed incarichi come quelli della Presidenza del Comitato per le assegnazioni delle case popolari e, come ho detto, tanti altri che evidentemente distolgono i magistrati dal loro ufficio e noi non possiamo accettarlo.

Pertanto, amici della maggioranza, se effettivamente ci fosse stato in voi un minimo di spirito costruttivo avremmo potuto e potremmo approvare uno degli emendamenti che abbiamo prospettato, oppure si potrebbe dar vita in questa sede ad un intervento chiaro e chiarificatore. Tuttavia,

come il senatore Fassone ha ben evidenziato, rimane un aspetto del problema che certamente merita un approfondimento legislativo.

Signor Ministro, anche noi presenteremo un disegno di legge che faccia chiarezza su questa pletora di incarichi extragiudiziari ma con riguardo non solo alla magistratura ordinaria, bensì anche alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e al TAR, i cui magistrati sono anch'essi destinatari di incarichi extragiudiziari che, a nostro avviso, servono solo a distoglierli dal loro lavoro e a condizionare la loro indipendenza.

In questo momento quindi non ci sentiamo di dover recedere da una posizione di assoluta chiarezza che non è, ancora una volta, di attacco o punizione ai magistrati, ma vuole e deve essere solo un intervento chiarificatore, di trasparenza, che non può essere raggiunta certamente con la frase da voi usata «pubblicità degli incarichi». Infatti, gli incarichi oggi sono pubblici; certo, si può intervenire, come ha cercato di fare il senatore Fassone, per una maggiore, più organica ed efficace pubblicità, ma affermare nella delega che gli incarichi extragiudiziari dovranno essere pubblici vuol dire riaffermare la bontà di un sistema e rilegittimare ancora una volta tutti gli incarichi extragiudiziari.

Sono queste le ragioni per le quali non ritengo di ritirare gli emendamenti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei capire, prima di svolgere il mio intervento, in quale fase ci troviamo. È stato espresso il parere favorevole sull'emendamento del senatore Fassone; dopo di che, il Ministro ha chiesto se fosse necessario preliminarmente votare gli emendamenti accantonati sull'articolo 1 ed ha chiesto, rispetto a quegli emendamenti, che venissero ritirati. Lei ha dato la parola al senatore Maritati e quindi dovremmo essere nella fase delle dichiarazioni di voto rispetto agli emendamenti accantonati sull'articolo 1, quindi sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Manzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Ministro, ho seguito il suo ragionamento proprio per cercare di capire se da quel che lei diceva usciva una conferma della teoria che ho sostenuto fin dall'inizio in quest'Aula (e per chi vorrà ricollegare i vari interventi che ho svolto, potrà comprendere qual sia il filo logico di tali interventi).

Purtroppo, signor Ministro, lei mi conferma i fatti che ho menzionato sin dall'inizio, ossia che questo è un provvedimento extraparlamentare, scritto da altri e sicuramente non nato nelle nostre Aule. Mi conferma che siete obiettivamente a responsabilità limitata, nel senso che non avete il potere di completare un percorso che noi continuiamo a non condividere

assolutamente, ma che dovrebbe però andare nella direzione che voi sostenete di indicare. Quindi, non esiste alcuna variazione rispetto ad un brogliaccio, ad un copione che vi è stato consegnato e che dovete interpretare pedissequamente.

Dico questo perché lei, signor Ministro, ha riconosciuto che, rispetto all'oggetto della delega così come introdotto dalla Camera dei deputati (mi riferisco alla lettera *g*) dell'articolo 1), mancava la specificazione di come andava esercitata la delega e che quel contenuto vi è stato ancora una volta offerto, in via di supplenza, dal collega Fassone. Ciò è tanto vero che lei, signor Ministro, ha affermato che avete colmato la lacuna attraverso l'approvazione dell'emendamento del senatore Fassone e che non c'è alcuna novità rispetto al provvedimento. La novità era comprendere che parlare soltanto di pubblicità, senza ragionare anche di limitazione, significava non modificare niente rispetto a quel copione che vi è stato scritto.

Allora, se è vero come è vero, e come lei ha personalmente riconosciuto, che probabilmente la sola pubblicità non è sufficiente a mitigare gli effetti negativi di quel fenomeno (non ci sono solo effetti negativi), occorre anche ragionare di limitazione.

Signor Presidente, siamo in una fase nella quale teoricamente, se fosse recepito l'emendamento del collega Maritati, si ha l'oggetto della delega. Dovremmo poi solo prevedere come corrispettivo, all'articolo 2, i contenuti della delega. Non capisco, quindi, quale sia la complessità nel colmare una lacuna che tutti riconosciamo esistere. L'opposizione vi dice che, pur non condividendo il contesto generale, è pronta ad una certa collaborazione, e quindi dice che occorre completare la delega nel modo previsto dalla lettera *g*).

Non capisco allora, signor Ministro, quanto lei ci ha detto. Lei ha affermato che dobbiamo predisporre un ordine del giorno, che ci sarà un'altra iniziativa legislativa. Allora è fondamentale, come lei ha detto, a completare un percorso! Dobbiamo quindi avere il coraggio di introdurre questa novità, senza che quattro saggi possano dire qualcosa. O questa maggioranza è dotata di autorevolezza, di consapevolezza, di indipendenza e di legittimazione ad esercitare il ruolo che dice di voler svolgere, oppure ho avuto la riprova dell'esistenza di un *fil rouge* che lega anche lei, signor Ministro, e non posso dire nessun altro. Purtroppo non esiste un relatore per questo provvedimento; abbiamo avuto come contraddittore unicamente il collega Bobbio. Invito tutti a leggere i Resoconti d'Aula su questa riforma per rendersi conto del numero dei colleghi della maggioranza che si sono spesi nel merito di un provvedimento (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti ironici dei Gruppi LP e FI*) che viene enfatizzato all'esterno, ma che ha visto solo l'opposizione confrontarsi nel merito. Il collega Bobbio era l'altro anello di questo *fil rouge*, che non poteva essere spezzato; gli unici due interpreti che rispondevano a quei quattro saggi o a quei quattro folli che hanno scritto il provvedimento.

Questa, signor Ministro, è la riprova di come purtroppo – sottolineo purtroppo – siete a responsabilità limitata. Il dramma maggiore è che co-

loro i quali dall'esterno di quest'Aula esercitano tale ruolo lo fanno massimamente. Ciò determinerà conseguenze notevoli su tutto il mondo della giustizia, su tutta l'utenza del sistema giustizia e sul Paese.

Complimenti e buon lavoro! Riprendete a telefonare e poi vedremo che cosa riuscirete a fare! (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti ironici dal Gruppo LP*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto contrario di Alleanza Nazionale agli emendamenti accantonati sulla materia degli incarichi extragiudiziari. Si tratta, però, di una materia che postula una puntualizzazione necessaria per fare in modo che anche su di essa, come su altre, non si addensino o non si tentino di mantenere le nubi dell'opacità e della poca chiarezza.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, che nasce anche dal lavoro del Governo, contiene un riferimento in materia di incarichi extragiudiziari al solo concetto di pubblicità di tali incarichi.

Con gli emendamenti proponete di sostituire tale concetto o di affiancarlo con quello di limitazione per legge degli incarichi extragiudiziari. La materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati è assai delicata e viene oggi seguita dal Consiglio superiore della magistratura.

A proposito dei vostri emendamenti, credo vada chiarito con grande nitidezza che l'idea di rendere pubblici gli incarichi in relazione al sistema autorizzatorio introdotto dal Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe tranquillizzarvi perché proprio l'idea di pubblicità di cui al disegno di legge approvato dalla Camera si lega ad un tema a voi molto caro – almeno a chiacchiere –, quello dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

MARITATI (*DS-U*). Perché, gli incarichi sono oggi segreti?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). E la Costituzione?

BOBBIO Luigi (*AN*). Mi deve seguire, senatore Manzione: il nostro concetto di una pubblicità degli incarichi extragiudiziari si lega strettamente alla situazione attuale, nel contesto di poteri del Consiglio superiore della magistratura. Il CSM infatti – voi lo sapete quanto me – nel silenzio della legge si è attribuito da anni anche il potere di autorizzazione degli incarichi extragiudiziari ed è comunque titolare di tale potere. Nessun magistrato in questo Paese può rivestire incarichi extragiudiziari – vengono pubblicati sul bollettino – senza previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

MARITATI (*DS-U*). Deve essere invece il Ministro ad autorizzarli?

CONTESTABILE (*FI*). Sì, il Ministro.

BOBBIO Luigi (*AN*). Il sistema previsto dal disegno di legge prende atto di questa situazione di titolarità e di potere-dovere di responsabilità in capo al Consiglio superiore della magistratura, e la avalla prevedendo la pubblicità degli incarichi, previamente autorizzati dal CSM. Oggi con i vostri emendamenti ci venite forse a dire che non avete fiducia nel ruolo svolto dal Consiglio superiore della magistratura in questa materia? È allora un'ammissione importante quella che fate, proponendoci di eliminare il concetto di pubblicità, di affiancarlo o di sostituirlo addirittura con quello di limitazione.

Con i vostri emendamenti ci proponete in maniera tutto sommato condivisibile di sostituire alla valutazione di merito, al potere autorizzatorio del CSM che vi dovrebbe essere caro e dovrete continuare a difendere, il potere della legge di limitare a monte gli incarichi extragiudiziari. Se ci dite, come a me sembra, che non avete fiducia nel ruolo di controllo del Consiglio superiore della magistratura nel regolare questa materia in modo da assicurare che gli incarichi non confliggano con i doveri di laboriosità e di imparzialità del magistrato, credo che abbiate intrapreso per una volta una strada giusta.

MARITATI (*DS-U*). Allora voterai a favore di questo emendamento?

BOBBIO Luigi (*AN*). Forse nel vostro muro di difesa ad oltranza, debito o indebito, del ruolo del CSM, si sta aprendo finalmente una crepa e comincia ad affiorare la luce. La verità è che con la nostra contrarietà – permettetemi l'espressione un po' colloquiale – vi togliamo le castagne dal fuoco. Con questi emendamenti che volevano sottrarre al CSM il potere di controllo attraverso l'autorizzazione, sostituendolo con la limitazione per legge, agli occhi del vostro ambito di riscontro politico-elettorale avevate fatto un passo falso.

MARITATI (*DS-U*). Sei un provocatore nato!

BOBBIO Luigi (*AN*). Sia chiaro a tutti che la nostra contrarietà a tali proposte in questo momento è una contrarietà di sistema ad emendamenti che intendono soltanto disarticolare il disegno di legge. Come ha detto il Ministro, andremo avanti su questa materia e ci auguriamo – passato il momento del dibattito parlamentare – di avervi al nostro fianco. Proponremo un disegno di legge nel quale si affronti finalmente la materia degli incarichi extragiudiziari del magistrato, sancendo per legge, non in via autorizzatoria, le limitazioni di tali incarichi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'ultimo intervento è una difesa molto caudica di una situazione di pieno torto.

La nostra tesi non è tesi per una committenza: noi non abbiamo nessuna committenza se non la nostra coscienza, nemmeno se la committenza si chiama Consiglio superiore della magistratura, quindi la nostra coscienza ci dice che deve esserci un divieto generale, il che significa per legge, rispetto agli incarichi extragiudiziari, in particolare rispetto a quell'incarico extragiudiziario che si chiama arbitrato.

Il giudice, che è terzo, non può accedere ad una fuga dalla giurisdizione che si verifica attraverso l'arbitrato. Questo significherebbe sostanzialmente servire due padroni: la giurisdizione e l'extragiurisdizione. Quando, poi, l'arbitrato è fonte di schieramenti di parte e di non commendevoli prebende, che si hanno appunto attraverso lo schieramento di parte, non voglio essere così moralista, ma chiudere il discorso sulle prebende dicendo che devono quantomeno essere prebende che non facciano scendere il magistrato dal suo ruolo terzo ad un ruolo di parte.

Allora, il punto fondamentale è che non c'è nessuna parola chiara, anzi c'è una parola confusa, incerta, per non dire un «no», rispetto a questa tesi semplicissima: smettiamola con gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, facciamo quello che è giusto fare, ovverosia restituire i magistrati a fare sentenze, a fare giustizia, come chiede loro la Carta costituzionale e come soprattutto chiedono loro le decine di cittadini che aspettano un risarcimento, che aspettano un rimborso spese, che aspettano la giustizia attraverso un'attività dei magistrati che non deve essere distratta o dirottata su altre materie non commendevoli. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Maconi e Petrini*).

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni del Ministro sul punto e la sua valutazione sull'opportunità di affrontare il problema con un apposito provvedimento legislativo. Avevo visto in queste affermazioni quasi un *self restraintment*, perché probabilmente il Ministro aveva rilevato che, se approvassimo questi emendamenti, ci troveremmo in presenza di una delega al Governo amplissima, per cui la scelta di individuare gli ambiti su cui limitare gli incarichi extragiudiziari rimarrebbe affidata totalmente alla discrezionalità del Governo.

Da questo punto di vista mi era sorta una perplessità sugli emendamenti proposti, ma l'intervento del collega Bobbio mi ha convinto dell'opposto. Se da parte dell'opposizione vi è la volontà di dare una delega così ampia al Governo per risolvere il problema della limitazione agli incarichi extragiudiziari, non capisco perché la maggioranza non debba accettare questa delega, non debba cioè scegliere una strada certamente più rapida

che non quella del provvedimento legislativo ordinario per risolvere il problema degli incarichi extragiudiziari e riappropriarsi con una delega del Parlamento di un potere di cui oggi si è appropriato, invece, esclusivamente il Consiglio superiore della magistratura.

Ecco perché dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.366 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, su cui ricordo che il Governo ha poc'anzi espresso parere favorevole.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.536.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il ministro Castelli che, intervenendo sull'emendamento 2.366 (testo corretto), a nostra firma, ha asserito che ci siamo esercitati nel proporre emendamenti congrui e seri, al punto che poi ha espresso parere favorevole.

So che adesso, con l'emendamento 2.536, non avrò la medesima fortuna che ho avuto con la precedente proposta emendativa. Credo, però, sia necessario illustrare brevemente il motivo per cui il testo ci sembra incongruo. Alla lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 2 si stabilisce che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi, il magistrato avrà tre mesi di tempo per poter richiedere il mutamento (non il «tramutamento»!) delle funzioni, naturalmente previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura.

A questo punto, però, il mutamento di funzioni si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi. L'emendamento 2.536 è volto ad eliminare il riferimento ai cinque anni perché altrimenti il magistrato che avrà fatto la domanda, ma non rientrerà nel pacchetto di coloro che hanno ottenuto il posto entro tre mesi (poiché già assegnato ad altri), non potrà più muoversi. Questa appare una lesione fondamentale del futuro, della carriera, delle aspettative e del diritto a poter mutare funzioni di quel magistrato.

Trovo incongruo che entro tre mesi dall'inizio del funzionamento della delega egli debba chiedere il mutamento di funzione e che tuttavia, qualora i posti siano già preassegnati nei cinque anni, egli non possa mai chiedere il mutamento di funzione. Mi sembra non solo un argomento di dubbia costituzionalità ma soprattutto irragionevole. Pertanto insisto nel chiedere la votazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calvi, ma ho il dovere di richiamarla ai tempi che nel suo caso sono esauriti e nel caso del senatore Manzione sono residuali.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come avrà avuto modo di verificare, il Gruppo Margherita, così come tutti i Gruppi dell'opposizione, ha consumato tutto il tempo disponibile a seguito del contingentamento. Anzi, dobbiamo ringraziare quei Gruppi dell'opposizione che hanno ceduto parte del loro tempo, che in ogni caso è stato ormai consumato nella discussione nel merito del disegno di legge in esame.

Vengo dunque alla mia richiesta. Poiché sono ancora da esaminare una ventina di emendamenti, ai quali faranno seguito le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 e sul disegno di legge nel suo complesso, chiedo alla Presidenza di valutare la possibilità di concedere ancora del tempo ai Gruppi dell'opposizione che ne fanno richiesta, così come lo richiediamo noi. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

Mi sembra infatti che il rispetto della tabella di marcia che la maggioranza immaginava, proprio per la mancata partecipazione alla discussione dei Gruppi della maggioranza stessa, sarà comunque assicurato. (*Reiterate proteste dai banchi della maggioranza*).

In questa logica chiedo alla Presidenza di consentirci di continuare ad esercitare un ruolo di opposizione. Per chi non ha possibilità di intervenire è un provvedimento antipatico.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le propongo di continuare nell'esame dei restanti emendamenti secondo quanto finora avvenuto. Concedo dunque una certa disponibilità di tempo anche se chiedo una certa sinteticità a coloro che intendono intervenire.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.536, presentato dal senatore Calvi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.367.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 2.367, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.368.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, prima di dichiarare il mio voto favorevole segnalo alla Presidenza una lieve correzione che rende più intelligibile il contenuto dell'emendamento 2.368 (testo corretto).

L'espressione «se non le esercitavano da almeno due anni» andrebbe letta «se le stavano esercitando da meno di due anni». L'emendamento prevede che quando cadrà la ghigliottina, se posso utilizzare questa espressione immaginifica, nel senso che sarà decorso il periodo transitorio, ciascuno rimane nella funzione che stava esercitando, a meno che fruisca di questa dilazione transitoria. Per i procuratori della Repubblica che stavano esercitando quelle funzioni da meno di due anni mi sembra congruo e corretto prevedere un'ulteriore dilatazione.

Ma a parte questo dettaglio, signor Presidente, le chiedo di poter tornare un momento sul tema degli incarichi giudiziari, cosa che non ho potuto fare perché quando lei mi ha invitato ad illustrare il mio emendamento ancora non conoscevo le affermazioni del senatore Bobbio, che in-

vece esigono un minimo di puntualizzazione. Sarò molto sintetico, ma la prego di consentirmelo.

Il nostro non è un atteggiamento di sfiducia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Noi non abbiamo né fiducia né sfiducia preconcepita, abbiamo semplicemente rispetto istituzionale per un organo previsto dalla Costituzione. Il Consiglio superiore non si è affatto arrogato una potestà che non gli compete, autorizzando o negando le autorizzazioni agli incarichi, perché questa potestà gli è formalmente ed espressamente attribuita dall'articolo 16 della sua legge istitutiva (legge 24 marzo 1958, n. 185), che appunto ciò prevede.

Tuttavia, il Consiglio superiore si trova di fronte a questa situazione: vi sono incarichi nei quali per legge è prevista la presenza di un magistrato, e allora in tal caso il Consiglio superiore può unicamente esprimersi contro l'assolvimento dell'incarico da parte di quel singolo magistrato in ragione delle esigenze dell'ufficio al quale appartiene, ma non può evitare di autorizzare l'incarico nei riguardi di un altro magistrato, posto che è la legge a pretenderne la presenza in determinati organismi.

L'intervento regolatore sulla cui importanza insistiamo (e confidiamo davvero che si procederà) è quello per le situazioni non previste dalla legge. In questo caso effettivamente siamo di fronte al conflitto tra una libertà e una esigenza di servizio e il Consiglio superiore, ancora una volta in forza di quell'articolo 16, cerca di mediare le due istanze, autorizzando soltanto gli incarichi che non nuocciono né all'esigenza di servizio, né all'immagine di imparzialità che il magistrato deve conservare nel medesimo.

Questo mi premeva rettificare proprio per una correttezza della nostra impostazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.368 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.369 e 2.370 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S2.1, presentata dal Governo.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MARITATI (*DS-U*). Facciamo una verifica vera, Presidente!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S2.1, presentata dal Governo.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, i commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1296-B formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (1296-B/*bis*) dal titolo: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni.

A seguito dell'approvazione della proposta di stralcio, sono preclusi gli emendamenti 2.372, 2.376, 2.378 e la prima parte dell'emendamento 2.374, fino alle parole «*commi 10*».

Passiamo pertanto alla votazione della restante parte dell'emendamento 2.374, identica all'emendamento 2.379.

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 2.374, presentato dal senatore Manzione, identica all'emendamento 2.379, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.380 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.383.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.383, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.384, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo chiedere la votazione di questo emendamento, su cui svolgerò una dichiarazione di voto a favore.

Rientriamo ancora nell'alveo degli emendamenti proposti per migliorare l'efficienza e la qualità dell'organizzazione giudiziaria. Mi rivolgo ai colleghi che legittimamente possono non aver letto l'emendamento. Chiediamo con l'emendamento in esame – che presumibilmente verrà respinto – di istituire un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari. Lascio immaginare a loro che cosa potrebbe voler dire garantire ai magistrati, all'organizzazione giudiziaria, la disponibilità di questa struttura di informazione dal punto di vista della celerità dei processi, della tempestività e della salvaguardia dei diritti degli imputati. Chiedo ai colleghi di rifletterci perché di questo purtroppo siamo riusciti a discutere poco, ma credo che immediatamente possano capire cosa significhi mettere a disposizione in modo totalmente innovativo questo tipo di anagrafe. Penso che lo capiscano da soli.

Chiediamo pertanto la votazione dell'emendamento 2.384.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento 2.384 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.385, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALVI (*DS-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.385, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.386.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.386, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Poiché sul successivo emendamento 2.387, identico all'emendamento 2.388, hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto i senatori Zancan, Maritati ed altri, ancorché i tempi residui siano ristretti, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, alla luce dell'andamento dei lavori di questa mattina, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana potrà essere integrato con la discussione del disegno di legge n. 3106-B, di conversione

del decreto-legge n. 240 sul disagio abitativo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno così come comunicato.

La seduta è tolta (*ore 13,29*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legitti-

mità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera *a*), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei *test* di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h)* e *i)*;

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l)*, numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l)*, numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera *c)*, non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presi-

dente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24

marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di do-

manda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m*) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f)*, numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli oc-

casionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professiona-

lità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c*), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)*, *u)* e *z)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa de-

terminare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attecchire nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, sia abrogato l'articolo *7-ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b)*; prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r)*, numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo *70-bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contentutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti

di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p)*;

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c)*;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della

magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d)*;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d)*, numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre

funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m*) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di

rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Pro-

curatore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera *b*);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per ca-

renza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annual-

mente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i ma-

gistrati di cui alle lettere *d*) ed *e*) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semi-direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b*), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla

data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i*) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)*, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h)*, numero 17), e alla lettera *i)* numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno

2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere *l*), *m*) e *q*), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI DA 2.220 A 2.370

2.220

AYALA, FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».

2.221

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.222

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.223

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera p), al numero 2) sopprimere le parole: «ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità».

2.224

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).

2.225

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.

2.227

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

2.228

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».

2.229

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coerenza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di segnalare e proporre al magistrato capo dell'ufficio gli opportuni provvedimenti nel caso di rilevate inefficienze dell'ufficio giudiziario,».

2.230

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia istituita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei servizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale competono anche, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le seguenti attribuzioni:

a) sovrintendono all'andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;

b) propongono al Magistrato capo dell'ufficio giudiziario la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

c) esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti;

e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonchè all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

2.231

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

2.232

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti: «presso ciascun distretto di Corte di Appello».

2.233

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Improcedibile

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma, Milano, Napoli e Palermo».

2.234

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuridiche ed economiche e che siano in possesso dell'abilitazione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

2.532

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro» con le seguenti: «vincitore di specifico concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero».

2.235

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario».

2.236

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo.»

2.237

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «,nonchè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.533

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia».

2.238

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1) dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia» aggiungere le parole: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell'attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all'ordine giudiziario».

2.239

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo: «; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, infine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell'ufficio

degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell'ufficio giudiziario».

2.240

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo altresì che in caso di conflitto tra il direttore tecnico e personale appartenente all'ordine giudiziario sulle modalità di impiego e di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requisiti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all'uno o all'altro organo».

2.241

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l'obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell'ufficio».

2.242

CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».

2.534

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1 della lettera b), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere l'istituzione di una Scuola Superiore delle Professioni Giudiziarie struttura didattica stabilmente organizzata dal C.S.M. e dal

C.N.F. preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che la S.S.P.G. sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal C.S.M., da due avvocati con almeno quindici anni di esercizi della professione nominati dal C.N.F. e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale;

prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominano il Presidente;

prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione d'esame per l'ammissione alla Scuola;

prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza inter-regionale;

prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della S.S.P.G. annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;

prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale».

2.243

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «in numero non superiore a cinquanta unità».

2.244

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.245

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, sostituire la lettera d), come segue:

«d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di 18 mesi e sia articolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tirocinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.246

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno» sino alla fine con le parole: «dei quali nove in uffici giudicanti monocratici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;».

2.248

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».

2.249

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.255

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».

2.250

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera p).

2.251

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2 lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura» sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva».

2.252

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sette».

2.253

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto, nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del distretto».

2.254

DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo nel distretto».

2.256

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, lettera r), numero 2), sopprimere le parole da: «Ai fini sopra indicati», fino alla fine del periodo.

2.257

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comunicare al» e, aggiungere, in fine, al periodo le parole: «i nominativi dei magistrati in merito ai quali dovrà essere espresso il parere, affinché i pre-

detti Consigli dell'Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informazione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».

2.258

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquisire» aggiungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».

2.259

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera s).

2.260

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 3 sopprimere la lettera u).

2.262

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera v).

2.263

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera z).

2.264

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.265

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o per la gestione dell'attività di un settore d'affari da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti all'ufficio;».

2.266

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che il Procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che il Procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o di ripetute inosservanze dei criteri».

2.268

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione», fino alla fine della lettera.

2.267

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che», sino a: «Consiglio superiore della magistratura».

2.270

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta», inserire le altre: «al Consiglio Superiore della Magistratura e».

2.271

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione», con le seguenti: «al Consiglio Superiore della Magistratura».

2.272

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali;».

2.273

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali», con le seguenti: «che in casi di particolare gravità, ovvero, di reiterate revoche, il procuratore della Repubblica possa disporre l'inserimento del provvedimento di revoca nel fascicolo personale del magistrato».

2.269

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2.274

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e nella impostazione delle indagini».

2.275

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle indagini», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magistrato nell'esercizio del proprio ufficio».

2.276

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.277

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le seguenti: «anche verbale».

2.278

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente», con le seguenti: «nonchè», e la parola: «nelle», con le seguenti: «fatte salve le».

2.279

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario», fino alla fine della lettera.

2.280

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.279

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali», fino al termine».

2.281

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera f), sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

2.282

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3)», con le seguenti: «ai titolari dell'azione disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti».

2.283

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere che il servizio prestato per almeno cinque anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo consenta la nomina a posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, purchè vi sia la previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un'anzianità non inferiore a quindici anni».

2.284

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra violazione del dovere di imparzialità».

2.285

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».

2.286

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».

2.287

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 4) dopo le parole: «i relativi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a disposizione».

2.288

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere alla fine le parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;».

2.289

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 5), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «pubbliche dichiarazioni o interviste che possano concretamente ledere l'ulteriore corso delle indagini relative a procedimenti in corso, ovvero la riservatezza dei soggetti interessati dal procedimento stesso».

2.290

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 5) dopo le parole: «in corso di trattazione» sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato».

2.291

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «in relazione dell'attività del proprio ufficio», con le seguenti: «in violazione dei doveri di riservatezza».

2.292

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6) sopprimere le parole da: « il sollecitare la pubblicità di notizie» fino al termine».

2.293

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o privilegiati».

2.294

BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «dei criteri di equilibrio» con le seguenti: «dei doveri di riservatezza».

2.295

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 9) con la seguente:

«9) l'adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ovvero ad altri organi costituzionali».

2.296

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «provvedimenti abnormi ovvero di».

2.297

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).

2.298ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto**

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 10) con la seguente:

«10) l'emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».

2.299

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).

2.300

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), al numero 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.300

Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.302

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati» inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».

2.303

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).

2.304

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) l'iscrizione o l'adesione a partiti o movimenti politici;».

2.305ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto**

Al comma 6, sostituire la lettera d), numero 8), con la seguente:

«8) l'iscrizione a partiti politici».

2.306

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera d), n. 8 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.

2.307

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.306

Al comma 6, lettera d), numero 8), sopprimere le parole da: «ovvero il coinvolgimento», sino alla fine.

2.308

DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e la reiterata dimostrazione di assenza di equilibrio nello svolgimento dell'attività di ufficio, con necessario riferimento a comportamenti ed episodi specifici, come rilevata dal capo dell'ufficio giudiziario. Tali circostanze sono segnalate ai titolari dell'azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura per l'adozione dei provvedimenti di competenza».

2.309

DALLA CHIESA

Le parole da: «Al comma 6» a: «moralità pubblica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero il coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, nonchè l'assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, tenuto conto dei doveri di probità, imparzialità e correttezza che devono caratterizzare la condotta del magistrato».

2.310

DALLA CHIESA

Precluso

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «il coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «l'assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, in quanto contrastanti con le prescrizioni di codici di comportamento deontologico adottati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.311

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle attività», sino alla fine, con le seguenti: «in attività che possano fondatamente condizionare l'esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni;».

2.312

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) il tenere comportamenti che costituiscano manifesta, reiterata e concreta violazione del dovere di imparzialità;».

2.313

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qualora per l'entità», fino al termine.

2.314

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità», con le seguenti: «fatta eccezione per gli incarichi compensati solo con gettoni di presenza o rimborsi delle spese sostenute e documentate dall'interessato».

2.315

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole da: «ovvero l'accettazione», fino al termine.

2.316

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l'intervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità».

2.317

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «ovvero, qualora, per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile disporre il trasferimento, il collocamento del magistrato in posizione di aspettativa o di disponibilità per un periodo non superiore a sei mesi, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio».

2.318

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «in presenza di evidenti motivate ragioni di opportunità circa la permanenza del magistrato nell'ufficio in considera-

zione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza».

2.319

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «con attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte».

2.320

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa incolpevole», con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una condotta sanzionata in sede disciplinare con l'ammonimento».

2.321

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera n), seconda preposizione, sostituire la parola: «solo», con l'altra: «anche».

2.322

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), in fine, sopprimere le parole da: «prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi», fino alla fine della lettera.

2.323

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «modificare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in ma-

teria di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, prevedendo che agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 dello stesso codice il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente sia determinato mediante sorteggio a cura della Corte di cassazione da effettuarsi in relazione ai singoli procedimenti».

2.324

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera p), sopprimere le parole: «o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

2.325

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera q).

2.326

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b) n. 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.327

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «centoventi giorni».

2.328

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».*

2.329

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».*

2.330

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «tre mesi».*

2.331

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «o di se-
gnalazione del Ministro della giustizia».*

2.332

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

*Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque ricorrono le
parole: «due anni» con le parole: «sei mesi» e le parole: «un anno»
con le parole: «tre mesi».*

2.333

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno» in entrambi i casi nei quali è utilizzata.

2.334

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno» ovunque ricorra.

2.335

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque le parole: «due anni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.336

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.337

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera c), al numero 2) sostituire le parole da: «il Procuratore generale» sino a: «l'azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l'azione disciplinare»:

- 1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
- 2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);
- 3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);

4) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1988 n. 117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».

2.338

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole da: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l'azione disciplinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato provvedimento, in entrambi i casi».

2.535

CALVI

Respinto

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole: «abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» con le parole: «abbia la facoltà di esercitare l'azione disciplinare».

2.339

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sost. id. em. 2.535

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l'obbligo» con le seguenti: «possa esercitare».

2.340

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale».

2.341

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «prevedere che il Procuratore generale presso la Corte della cassazione», sino alla fine del numero.

2.342

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto», con le seguenti: «possa chiedere all’Autorità giudiziaria precedente di acquisire atti coperti da segreto investigativo, ferma restando la facoltà dell’Autorità giudiziaria di opporre l’essenzialità di tali atti allo svolgimento delle indagini».

2.343

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole da: «possa acquisire», inserire le seguenti parole: «, previa richiesta motivata e circostanziata, inviata per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.344

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole: «senza che detto segreto possa essergli opposto» inserire le seguenti: «salvi i limiti posti dall’articolo 335 del codice di procedura penale».

2.345

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), ultima proposizione, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».

2.346

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3) sopprimere le parole da: «e sospenda il procedimento» sino al termine».

2.347

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.348

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.349

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.350

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, sopprimere il numero 2) della lettera e).

2.351

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l'azione disciplinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».

2.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), numero 5) sopprimere le parole: «e al Ministro della giustizia».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9) e 10).

2.356

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.357

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, sopprimere il numero 9) della lettera e).

2.359

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), numero 9) sopprimere le parole da: «il quale può esercitare» fino alla fine del numero».

Conseguentemente, sopprimere il numero 10).

2.360

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.361ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Id. em. 2.360**

Al comma 7, sopprimere il numero 10) della lettera e).

2.362ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto**

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia».

2.363

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «;resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale».

2.364

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: «del delegato del Ministro della giustizia».

2.366 (testo corretto)

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Approvato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extra-giudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della Magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui ai numeri precedenti sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero».

2.536

CALVI

Respinto

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «nei cinque anni successivi».

2.367

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, lettera c), ultima proposizione, dopo le parole: «secondo l'ordine di graduatoria» inserire le seguenti: «,manifestato per più di due volte,».

2.368 (testo corretto)

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di quattro anni» inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se le stavano esercitando da meno di due anni, acquisito in tal caso il parere del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.369

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 8, sopprimere il numero 4), della lettera m).

2.370

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 8, lettera m), sopprimere il numero 4).

PROPOSTA DI STRALCIO

S2.1

IL GOVERNO

Approvata

Stralciare i commi 9, 10 e 14.

EMENDAMENTI DA 2.372 A 2.386

2.372

COMPAGNA, DEL PENNINO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1*Sopprimere i commi 9 e 10.*

2.374

MANZIONE

La parte tendente a sopprimere il comma 10 preclusa dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1; la restante parte respinta*Sopprimere i commi 10 e 11.*

2.376

ZANDA

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo al compimento del settantaquattresimo anno di età».

2.378

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1

Al comma 10, sostituire le parole: «continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte al settantacinquesimo anno di età», *con le seguenti:* «sono collocate a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.379

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Id. alla parte respinta dell'em. 2.374*Sopprimere il comma 11.***2.380**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)*Sopprimere il comma 12.***2.383**

AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto*Al comma 16, sopprimere la lettera c).***2.384**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Improcedibile*Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:*

c) al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standard* di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

b) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato.

2.385

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

c) al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standard* di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

b) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell'elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l'anagrafe non si registrato un avanzamento in un arco temporale di sei mesi.

2.386

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria l'ufficio del monitoraggio dell'esito dei procedimenti in ogni fase e grado.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato. Votato con gli emendamenti precedentemente accantonati
prima dell'em. 2.366**

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.11

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extra-giudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

1.12

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «forme di pubblicità» inserire le parole: «e limitazione».

1.13

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «ordine e grado» aggiungere le parole: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configgenti con gli interessi dell'amministrazione della giustizia».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296-B. Emendamento 2.221, Calvi e altri	149	133	001	001	131	067	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.227, Calvi e altri	172	170	002	038	130	086	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.229, Dalla Chiesa e altri	186	183	003	046	134	092	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.230, Dalla Chiesa e altri	181	173	002	040	131	087	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.231, Maritati e altri	172	165	002	034	129	083	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.232, Dalla Chiesa e altri	181	178	002	042	134	090	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.234, Dalla Chiesa e altri	185	181	002	048	131	091	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.532, Sodano T. e Malabarba	179	176	002	042	132	089	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.237, Maritati e altri	180	175	002	040	133	088	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.533, Sodano T. e Malabarba	186	184	002	047	135	093	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.238, Maritati e altri	184	181	002	045	134	091	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.239, Dalla Chiesa e altri	185	182	003	046	133	092	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0694 del 10-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.241, Maritati e altri	183	180	003	046	131	091	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.243, Dalla Chiesa e altri	187	180	003	043	134	091	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.248, Zancan e altri	188	182	002	047	133	092	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.249, Fassone e altri	189	185	001	049	135	093	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.255, Dalla Chiesa e altri	194	190	002	051	137	096	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.252, Dalla Chiesa e altri	190	188	003	049	136	095	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.256, Dalla Chiesa e altri	186	183	002	047	134	092	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.257, Fassone e altri	194	191	002	052	137	096	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.258, Zancan e altri	190	186	001	050	135	094	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.263, Zancan e altri	194	188	003	046	139	095	RESP.
23	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.268, Dalla Chiesa e altri	184	181	004	044	133	091	RESP.
24	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.270, Fassone e altri	194	193	003	052	138	097	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0694 del 10-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.271, Fassone e altri	190	188	002	049	137	095	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.273, Dalla Chiesa e altri	190	186	002	044	140	094	RESP.
27	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.269, Dalla Chiesa e altri	186	182	003	042	137	092	RESP.
28	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.274, Maritati e altri	194	190	003	049	138	096	RESP.
29	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.275, Maritati e altri	188	186	002	045	139	094	RESP.
30	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.276, Calvi e altri	184	182	002	043	137	092	RESP.
31	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.277, Zancan e altri	175	171	003	034	134	086	RESP.
32	NOM.	DDL n. 1296-B. Emm. 2.279 e 2.280, Dalla Chiesa e altri, Zancan e altri	182	178	003	039	136	090	RESP.
33	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.283, Dalla Chiesa e altri	191	186	002	045	139	094	RESP.
34	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.284, Fassone e altri	185	180	003	038	139	091	RESP.
35	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.287, Zancan e altri	185	176	003	033	140	089	RESP.
36	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.290, Zancan e altri	189	186	003	044	139	094	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0694 del 10-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
37	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.291, Dalla Chiesa e altri	190	189	003	046	140	095	RESP.
38	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.292, Zancan e altri	190	188	002	045	141	095	RESP.
39	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.295, Zancan e altri	193	190	002	048	140	096	RESP.
40	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.296, Dalla Chiesa e altri	178	176	003	043	130	089	RESP.
41	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.297, Fassone e altri	194	192	003	046	143	097	RESP.
42	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.298, Zancan e altri	194	189	002	046	141	095	RESP.
43	NOM.	DDL n. 1296-B. Emm. 2.300 e 2.301, Maritati e altri, Fassone e altri	186	180	001	037	142	091	RESP.
44	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.302, Calvi e altri	187	181	002	036	143	091	RESP.
45	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.304, Maritati e altri	188	182	002	041	139	092	RESP.
46	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.305, Zancan e altri	185	183	002	040	141	092	RESP.
47	NOM.	DDL n. 1296-B. Emm. 2.306 e 2.307, Dalla Chiesa e altri, Ayala e altri	198	195	002	052	141	098	RESP.
48	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.313, Zancan e altri	188	185	003	048	134	093	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 5 Seduta N. 0694 del 10-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
49	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.314, Dalla Chiesa e altri	182	177	002	041	134	089	RESP.
50	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.316, Dalla Chiesa e altri	167	164	002	032	130	083	RESP.
51	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.317, Dalla Chiesa e altri	181	179	004	036	139	090	RESP.
52	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.318, Dalla Chiesa e altri	173	169	002	036	131	085	RESP.
53	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.319, Dalla Chiesa e altri	176	173	002	036	135	087	RESP.
54	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.320, Fassone e altri	190	186	002	042	142	094	RESP.
55	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.324, Zancan e altri	182	177	002	037	138	089	RESP.
56	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.336, Dalla Chiesa e altri	183	181	001	039	141	091	RESP.
57	NOM.	DDL n. 1296-B. Emm. 2.535 e 2.339, sost. id., Calvi e Zancan; Zancan e altri	181	177	001	038	138	089	RESP.
58	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.344, Dalla Chiesa e altri	188	183	001	042	140	092	RESP.
59	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.345, Calvi e altri	189	186	001	043	142	094	RESP.
60	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.346, Zancan e altri	183	180	001	038	141	091	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 6 Seduta N. 0694 del 10-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
61	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.353, Dalla Chiesa e altri	182	177	001	035	141	089	RESP.
62	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.359, Dalla Chiesa e altri	189	187	001	047	139	094	RESP.
63	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.363, Dalla Chiesa e altri	187	186	001	043	142	094	RESP.
64	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 1.11, Maritati e altri	174	173	001	034	138	087	RESP.
65	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 1.13, Maritati e altri	167	162	002	024	136	082	RESP.
66	NOM.	DDL n. 1296-B. Articolo 1	178	176	003	139	034	089	APPR.
67	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.536, Calvi	158	152	000	017	135	077	RESP.
68	NOM.	DDL n. 1296-B. Emm. 2.374 seconda parte e 2.379, Manzione, Calvi e altri	162	158	000	021	137	080	RESP.
69	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.383, Ayala e altri	159	154	000	019	135	078	RESP.
70	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.385, Dalla Chiesa e altri	158	150	002	016	132	076	RESP.
71	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.386, Zancan e altri	162	153	000	016	137	077	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 4

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DE PAOLI ELIDIO																						
DE PETRIS LOREDANA		F																				
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO																						
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.				F	F	F	F										F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA		F																				
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO																						
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	R	F	F	R		R	R	F		F												
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO		F	F	R	R	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO														F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE						C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO	R	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO										F	F	F	F	F	F	R	F	F	F			
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA							F	F	F			F	F	F	F	F						
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
GAGLIONE ANTONIO																						
GARRAFFA COSTANTINO								F			F	F	F	R	F	R	F	F		R		F

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 15

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
MANCINO NICOLA		F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A		F	A	F	F	F	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA						F	F										F	F	F	F	F	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	R	F														F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI			F	F		F				F	F	F		F						F		
MARITATI ALBERTO	R	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	R
MARTONE FRANCESCO														F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCONI GIUSEPPE	F									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F		R	F	F		F		R	F				F	F					
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE											R	R	R									
MONTALBANO ACCURSIO	F	F																F				
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F						F									F			R	R	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F		F											R								
MORO FRANCESCO																						
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F		F																
NANIA DOMENICO																	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 16

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI																						
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA															F							F
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F	F					F		F	F	F									
PALOMBO MARIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASCARELLA GAETANO		F		F		F	F	F		F	F		F	F		F		F	F			F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F				F		F				F						F	F			
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO																						
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO																						
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRINI PIERLUIGI		F	F	F	F	F	F	F														
PETRUCCIOLI CLAUDIO																						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F			F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F		F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA																						
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F														
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 24

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 66																					
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F						
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C										
MANZIONE ROBERTO		F	F	F	F	R		R	F	F	F	F	F	F		F	R	F	F	F	F	C
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARINO LUIGI	F			F	F	F				F				F	F	F			F			
MARITATI ALBERTO	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARTONE FRANCESCO				F			F	F	F	F	F			F				F	F			
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	R	F	F	F	F	F			
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MODICA LUCIANO																						
MONCADA LO GIUDICE GINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE																						
MONTALBANO ACCURSIO											F											
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F			
MONTINO ESTERINO	R	R								F	F											
MORANDO ANTONIO ENRICO																					F	
MORO FRANCESCO																					C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO																						
NANIA DOMENICO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C				C			

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 25

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 66																					
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI																						
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PACE LODOVICO		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA			F																			
PAGLIARULO GIANFRANCO			F	F		F		R					F	F	F	F		F	F			
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PASCARELLA GAETANO																						
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	R				F				
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO					R				R						R							R
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELLICINI PIERO										C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PETRINI PIERLUIGI			F	F	R	F	F	F	F	F	F		R			F		F				
PETRUCCIOLI CLAUDIO																						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F		F	F				F	F	F	F	F	F	F				
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PILONI ORNELLA			F	F	R	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	R	F					
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C			C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO																						
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO						C													C	C	C	F

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 28

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
ACCIARINI MARIA.C		R	R	R	R
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO					
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA					
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA				F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO					
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M
BASSO MARCELLO					
BASTIANONI STEFANO					
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F				
BATTAGLIA ANTONIO					
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F	F	F
BEDIN TINO					
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C
BETTA MAURO					
BETTAMIO GIAMPAOLO			C		
BETTONI BRANDANI MONICA					
BEVILACQUA FRANCESCO					
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BISCARDINI ROBERTO					
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M	M

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 29

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
BONAVITA MASSIMO					
BONFIETTI DARIA					
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI					
BRUTTI MASSIMO					
BRUTTI PAOLO					
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	R			F	
CADDEO ROSSANO					
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO		R	R	R	R
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	R				
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C				
CARELLA FRANCESCO					
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C
CASILLO TOMMASO	M	M	M	M	M
CASTAGNETTI GUGLIELMO					
CASTELLANI PIERLUIGI					
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C
CAVALLARO MARIO	R	F	F	F	R
CENTARO ROBERTO					
CHERCHI PIETRO		C	C		C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 30

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO					
COLLINO GIOVANNI					
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO					
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO					
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO		C			C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE				A	R
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO					
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO					
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	C				
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C		C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 31

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	R	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.					
DONATI ANNA	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO		C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO					
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO					
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO					
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO					
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO					
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA				R	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO					
GARRAFFA COSTANTINO					

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 32

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
GASBARRI MARIO					
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO					
GIOVANELLI FAUSTO		F			
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C		C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F				
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO					
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	M	M	M	M	M
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C
LABELLARTE GERARDO					
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO					
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	C	C		C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C				
MALABARBA LUIGI				F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 33

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
MANCINO NICOLA		F	F		
MANFREDI LUIGI	C	C		C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA					
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	R	R
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI					
MARITATI ALBERTO	F	F	F	A	F
MARTONE FRANCESCO	F	F		F	
MASCIONI GIUSEPPE					
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO					
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO					
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE					
MONTALBANO ACCURSIO					
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO					
MONTINO ESTERINO					
MORANDO ANTONIO ENRICO					
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO		C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO					
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 34

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI					
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA					
PAGLIARULO GIANFRANCO					
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C
PASCARELLA GAETANO					
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO					
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO					
PEDRIZZI RICCARDO		C	C		
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO					
PELLICINI PIERO					
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C		C
PETRINI PIERLUIGI			R	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO					
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO					
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA					
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO		F			
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 35

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
RAGNO SALVATORE					
RIGHETTI FRANCO					
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE					
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO		C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO					
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO					
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO					
SCALERA GIUSEPPE			F		R
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO					
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO			F		F
SOLIANI ALBERTINA					
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA					
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F		
THALER HELGA					

Seduta N. 0694 del 10-11-2004 Pagina 36

Totale votazioni 71

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 71				
	67	68	69	70	71
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO					
TOMASSINI ANTONIO					
TONINI GIORGIO					
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO				R	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO					
TURRONI SAURO		F	F	R	R
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE					
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	R	R			
VICINI ANTONIO	F	F	R	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F				
VITALI WALTER					
VIVIANI LUIGI					
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	R	R
ZANDA LUIGI ENRICO					
ZANOLETTI TOMASO	C			C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C

**Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 ottobre 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2003 (*Doc. XV, n. 272*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi dal 2001 al 2003 (*Doc. XV, n. 273*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 2003 (*Doc. XV, n. 274*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Andreotti, Forcieri, De Rigo, Ulivi, Izzo, Fabris e Longhi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00307, dei senatori Rollandin ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Acciarini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07603, dei senatori Baio Dossi ed altri.

Mozioni

PICCIONI, COMINCIOLI, RIZZI, BETTAMIO, GUBETTI, SCOTTI, ZORZOLI, SCARABOSIO, MANFREDI, PONZO, GUASTI.
- Il Senato,

considerato che:

il settore agricolo, a livello mondiale, sta vivendo una fase di accresciuta competizione e che la globalizzazione dei mercati mette a dura prova la sopravvivenza delle strutture produttive agricole che non sono in grado di sostenere le nuove sfide mediante una convinta apertura all'innovazione;

la scelta di fondo dell'agricoltura italiana in direzione della qualità e della sicurezza delle produzioni non può essere gestita con un aprioristico rifiuto delle biotecnologie;

da anni, grazie all'utilizzo dell'ingegneria genetica, sono state messe a punto nuove varietà di semi che permettono di ridurre l'impiego di prodotti chimici, di aumentare le rese o di ottenere maggiore resistenza all'attacco di parassiti;

l'espansione delle superfici coltivate con varietà OGM prosegue inarrestabile, con tassi di crescita annuali a due cifre; nel 2003 sono stati messi a coltura oltre 67 milioni di ettari, ed anche nel 2004, secondo le prime stime, si può rilevare una situazione analoga;

in tutti i Paesi ove le colture transgeniche sono state introdotte cresce il numero degli utilizzatori;

le principali autorità scientifiche internazionali, pur applicando il principio di precauzione, non denunciano rischi concreti per l'ambiente e la salute umana per l'uso di OGM, che vengono considerati con caratteristiche analoghe ai prodotti tradizionali;

nel corso dell'ultimo decennio, quattrocento gruppi di ricerca europei indipendenti hanno condotto 80 diversi progetti, che hanno raggiunto la medesima conclusione: le piante geneticamente modificate e gli alimenti da esse derivati non presentano, per la salute o per l'ambiente, rischi superiori a quelli tradizionali;

la Commissione europea ha recentemente autorizzato, sia per l'alimentazione umana o animale che per la coltivazione, diverse varietà di mais geneticamente modificate, e tutte le autorizzazioni sono state precedute da pareri positivi degli organi comunitari, quali i comitati scientifici della Commissione e, soprattutto, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nei quali si afferma l'assenza di rischi;

L'Unione europea si è dotata di un quadro sufficientemente rigoroso e prudente, per ciò che riguarda le autorizzazioni alla sperimentazione ed all'immissione in commercio, la brevettabilità, l'etichettatura e la tracciabilità di alimenti e mangimi contenenti o derivati da OGM, con ciò realizzando l'obiettivo di tutelare il diritto di scelta del consumatore, in particolare mediante l'obbligo di etichettatura;

L'Unione europea ha fissato le regole generali per la coesistenza di specie transgeniche, tradizionali o biologiche, con la raccomandazione 25 luglio 2003, basata sul principio della libertà di scelta dell'agricoltore, mentre gli Stati membri dovrebbero emanare proprie norme per disciplinare la coesistenza, seguendo in particolare i criteri della proporzionalità delle misure e della trasparenza, procedendo a fissare regole tecniche che rendano effettivo il citato principio della libertà di scelta; sinora solo due Stati membri, Germania e Danimarca, hanno legiferato in materia;

la raccomandazione dell'Unione europea promuove la prassi degli accordi fra agricoltori, mentre non consente che in intere regioni siano vietate le coltivazioni transgeniche; tale posizione è stata confermata, sul piano giuridico, dalla Corte di giustizia europea, che, nel caso della

Alta Austria, ha respinto il ricorso del governo austriaco contro il provvedimento che bocciava la norma regionale che vietava le coltivazioni OGM; tale sentenza ha sancito che i divieti di coltivazione, riferiti a determinate aree territoriali, devono, in ogni caso, essere suffragati da ben precise evidenze scientifiche circa specifici rischi ambientali;

la legge sementiera italiana (decreto legislativo n. 212 del 2001) vieta espressamente la coltivazione di OGM nel nostro Paese prima dell'ottenimento di specifica autorizzazione nazionale sulle varietà sementiere biotecnologiche da parte di una Commissione interministeriale e prevede sanzioni penali per gli inadempienti;

esistono in alcune regioni d'Italia accordi che sanciscono un duplice impegno: da parte degli agricoltori a non seminare varietà biotecnologiche e da parte delle case sementiere ad evitare anche minime presenze accidentali di OGM;

agli agricoltori italiani non è consentito di coltivare OGM, ma l'Italia ogni anno importa oltre metà del proprio fabbisogno di farine di soia, principalmente proveniente da Paesi sudamericani che fanno largo uso della «soia roundup ready» geneticamente modificata, e ciò determina un'oggettiva condizione di disparità;

l'attuale diffidenza verso gli OGM da parte di alcuni gruppi di consumatori non può condurre il Paese ad isolarsi completamente dal contesto internazionale e, soprattutto, ad annullare ogni iniziativa di ricerca in materia, come sta avvenendo anche negli altri Paesi comunitari che, pur condividendo con l'Italia la scelta della «moratoria» verso il transgenico, non hanno interrotto le sperimentazioni in campo,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento per disciplinare la coesistenza di specie transgeniche e tradizionali, che permetta di verificare l'esito della notifica preventiva da effettuare alla Commissione europea e che non contenga procedimenti giuridici che non siano coerenti con il quadro giuridico ordinario dei procedimenti civili, in accordo con il quadro normativo comunitario e sulla base di un corretto e concertato rapporto fra Ministero delle politiche agricole e Regioni;

ad individuare misure di responsabilità che colpiscano i comportamenti illegittimi, ma che non abbiano un effetto deterrente preventivo a carico degli agricoltori che volessero legittimamente scegliere di coltivare piante geneticamente modificate;

ad avviare un consistente programma di sperimentazione in campo, da parte di soggetti sia pubblici che privati, volto a valutare i benefici offerti dalle piante geneticamente modificate, oltre che a verificarne l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

(1-00310)

Interpellanze

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quali iniziative in sede di Nazioni Unite e di Unione Europea il Governo della Repubblica intenda intraprendere per far cessare il sanguinoso intervento militare della Francia nella Costa d'Avorio, in violazione della sovranità ed in contrasto con il legittimo Governo del Paese, intervento che, con la complicità del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed abusando dell'autorità di questa, il Governo francese di destra conduce con spietatezza a tutela dei suoi residui interessi economici nella zona, interessi illegittimamente ereditati dalla sua antica e spietata dominazione coloniale su quel territorio.

(2-00640)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERVELLO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – A seguito dei ripetuti episodi di esasperazione da parte di gruppi di pendolari, verificatisi in questi ultimi giorni in Lombardia, dove, nella stazione di Milano-Rogoredo e lungo la tratta Milano-Varese, centinaia di lavoratori e di studenti hanno bloccato il traffico ferroviario in segno di protesta per i gravissimi ritardi; premesso che:

da ben nove anni a questa parte lo scrivente denuncia l'intollerabile situazione del trasporto ferroviario lungo la linea Milano-Mortara, frequentata giornalmente da migliaia di utenti;

nonostante le ripetute promesse e i mai mantenuti impegni, non si arriverà al raddoppio della tratta se non nel lontano 2010;

la Milano-Mortara detiene il record negativo dell'intera Lombardia in tema di inaffidabilità, essendo risultata in testa alla classifica dei ritardi di Trenitalia nella Regione;

la penalizzazione di Trenitalia consiste in un *bonus* del 10% sugli abbonamenti e che tale *bonus* interessa ben poco agli utenti, che desiderano, invece, ed hanno il diritto di avere, treni puntuali;

si richiama l'attenzione dei Ministri in indirizzo sulle gravissime conseguenze che questo disservizio ha sulle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di lavoratori e di studenti, costretti ad arrivare con ritardi sempre più marcati sui posti di lavoro e nelle aule scolastiche,

si chiede di sapere quali siano le loro valutazioni ed i loro intendimenti in ordine ad un immediato intervento per garantire condizioni accettabili sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, che è ormai diventata una delle peggiori nel sistema ferroviario italiano.

(3-01814)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASOLINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che una crescente ondata criminale sta abbattendosi su Napoli e provincia, con uccisioni efferate, tutte riconducibili alla malavita organizzata che ormai la fa da padrona nel territorio cittadino e nelle periferie degradate;

considerato che:

la sua genesi è riconducibile, oltre alla consolidata presenza di una camorra sempre più sfacciatamente provocatoria e insolente, aggressiva e sanguinaria, anche ad un contesto sociale che è alimentato da una cronica disoccupazione, dalla fatiscenza dei servizi di base, con la tradizionale arte di arrangiarsi sempre più insufficiente a creare condizioni normali di vita;

la Regione Campania, ad avviso dell'interrogante, si mostra sempre più incapace di gestire il territorio, dominata com'è da una maggioranza politica dedita solo ad estenuanti maratone intorno all'esatta interpretazione del Manuale Cencelli, che approva con sommo scorno per le Istituzioni il bilancio di previsione del 2004 solo ad un mese dal termine dell'esercizio finanziario, con Aziende sanitarie locali in cui è scomparsa anche la più elementare scelta di merito, tutto riducendosi a clientela, la più beccera, che riguarda assunzioni, promozioni e servizi;

dopo anni di regime commissariale da parte di Bassolino non un solo termovalorizzatore è stato costruito, non una sola discarica è stata regolarmente attivata in Province importanti della Regione;

i rifiuti la fanno letteralmente da padroni con il risultato che il degrado appare sempre più incontenibile;

il Comune di Napoli non è da meno: sono, ad avviso dell'interrogante, identiche le politiche clientelari, identica l'arroganza di potere, stesse liti, stessa inefficienza amministrativa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la camorra ha alzato ancora di più la testa e solo l'intervento responsabile dello Stato può indicare e inaugurare la strada della normalità,

si chiede di sapere se e quali misure si intenda adottare sia per tutelare con urgenza l'ordine pubblico, sia per ricondurre l'amministrazione del territorio ai parametri di probità ed efficienza.

(4-07644)

SODANO TOMMASO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nelle ultime settimane l'*escalation* di violenza nel Napoletano ha assunto dei connotati inquietanti: sparatorie, *racket*, intimidazioni, vittime innocenti e affiliati ai clan che cadono sotto i colpi dei sicari;

sabato 6 novembre 2004 a Scampia, quartiere a nord della città di Napoli, un agguato è costato la vita ad un venticinquenne invalido;

sempre a Scampia nella giornata del 9 novembre 2004 sono state ritrovate in un'auto tre vittime di camorra,

si chiede di sapere:

se si intenda intraprendere provvedimenti per fronteggiare l'*escalation* di violenza nel Napoletano;

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio in ordine all'opportunità di favorire, con tutti gli strumenti a sua disposizione, una intensa attività di *intelligence* finalizzata ad individuare i responsabili di questi ultimi delitti;

se non ritenga che si debba realizzare una nuova politica di sviluppo per il Mezzogiorno capace di far fronte alle emergenze sociali e che rappresenti un'alternativa concreta ai fenomeni di disgregazione ed emarginazione.

(4-07645)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore quasi integralmente il Testo unico «Codice in materia di protezione dei dati personali» (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

la legge italiana sulla tutela dei dati, la 675/96, è l'unica in Europa che lascia al paziente la possibilità di esprimere il consenso o meno su diagnosi e cura, con la conseguenza assurda che un cittadino potrebbe pretendere di voler essere curato negando al medico la sua storia clinica;

considerato che:

le norme di cui al decreto legislativo 196/2003, che avrebbe dovuto semplificare le procedure, espongono il medico a rischi perseguibili nell'esercizio della professione e appesantiscono con ulteriore burocrazia il lavoro, in particolare quello del medico di famiglia, che dovrebbe raccogliere il consenso anche per conto di terzi;

è unanime il dissenso della categoria contro le nuove regole sanitarie della *privacy*;

in prima linea sul fronte della protesta è anzitutto la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, che durante l'ultimo Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità un documento in cui chiede la «revisione urgente» del Codice, definito inadeguato perché «privilegia aspetti di garanzia che espongono a un elevato rischio di contestazione, e quindi di contenzioso, da parte del paziente»;

si può ipotizzare «un'impossibilità di attuazione» del Codice, anche per la parte in cui introduce ricette a destinatario nascosto da un tagliando (per le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale), o addirittura omesso (per medicinali non rimborsabili);

il provvedimento, secondo quanto dichiarato dal presidente della FNOMCeO, determinerà un ulteriore appesantimento burocratico nell'attività del medico a scapito del tempo dedicato da quest'ultimo all'ascolto e alla comprensione dei problemi, dando il via ad una possibile diffusione di contestazioni di rilievo penale, derivanti da aspetti meramente formali riguardanti l'applicazione delle norme, senza contare i riflessi negativi sull'attività delle Regioni, impegnate nel concordare con la professione me-

dica i più idonei momenti di verifica circa l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni;

in particolare criptare le ricette in un periodo in cui le Regioni fanno del monitoraggio farmaceutico, in collaborazione con i medici, il caposaldo del sistema informativo e informatizzato dei rispettivi servizi sanitari significa essere estranei alla realtà del Paese;

la categoria dei farmacisti esprime, inoltre, preoccupazione in relazione alla redazione delle ricette, poiché la genericità delle nuove procedure sull'annotazione del consenso non renderebbe possibile al farmacista sapere se l'assistito abbia dato effettivamente il via libera, dal momento che la ricetta è spesso presentata da una persona diversa dall'intestatario;

è contraria anche la categoria dei medici di famiglia, che si schiera contro l'eccessiva burocratizzazione delle procedure sulla raccolta del consenso e contro la mancata previsione di una sorta di sanatoria per i casi pregressi, cioè per tutti i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto;

per stemperare il clima il Garante della protezione dei dati personali ha incontrato il presidente della Federazione degli ordini, confermandogli l'intenzione di rimandare gli adempimenti più onerosi per i medici e con atto del 31 marzo 2004, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2004, n. 81), sono stati individuati i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante;

sono state apportate le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto - legge 29 marzo 2004, n. 81, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

eliminazione dell'obbligo di notifica del trattamento da parte dei medici di medicina generale e pediatri, in quanto il trattamento stesso sia tipico del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale;

eliminazione per i medici di medicina generale e pediatri dell'obbligo di rispettare una serie di misure imposte dal Codice della *privacy* (le due principali: divieto di chiamare i pazienti in attesa per nome e obbligo di distanze di cortesia negli ambulatori), purché si ottemperi alle stesse disposizioni secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti di categoria con la promozione del Garante della *privacy* (non viene chiarito se, in attesa del codice di deontologia specifico, tali norme debbano nel frattempo essere rispettate o meno);

non sarà più necessario apporre il tagliando sulle ricette relative ai medicinali coperti dal Servizio sanitario nazionale e non sarà necessario omettere le generalità del paziente nelle ricette ripetibili relative a medicinali non coperti dal Servizio sanitario nazionale, se non su esplicita richiesta del paziente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente, per quanto sopra esposto, adottare i provvedimenti che giudicherà più opportuni al fine di realizzare una revisione del decreto sulla

privacy che nel rispetto della normativa CEE renda implicito, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il consenso al trattamento dei dati ai fini diagnostici e terapeutici, che semplifichi le modalità di comunicazione e di registrazione del consenso al trattamento dei dati sensibili, e che modifichi le norme per le prescrizioni di medicinali che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.

(4-07646)

GUERZONI. – *Al Ministro della salute.* – Posto che:

per il 2004 la Commissione nazionale per la formazione continua dei medici (ECM), da quanto si è appreso dalla stampa, avrebbe stabilito di procedere – a differenza di quanto già deciso – a modificare l'impegno formativo da un minimo di 15 ad un massimo di 60 crediti;

in proposito il sito del Ministero si limita ad annunciare una prossima decisione da parte della Commissione già citata;

considerato che tutto ciò determina incertezze con effetti gravi per l'attività degli operatori in campo formativo,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine alla necessità di un intervento affinché la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina definisca al più presto un orientamento certo in materia di conteggio dei crediti formativi per il 2004.

(4-07647)

SALVI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

lo Stato ha acquistato dalla famiglia Odescalchi, due anni fa circa, villa Giustiniani, un complesso di notevole valore storico, culturale e ambientale nel Comune di Bassano Romano, in provincia di Viterbo;

per il recupero dello stesso immobile erano stati stanziati 17 milioni di euro, derivanti dai proventi del gioco del lotto;

gli amministratori dei Comuni del Basso Viterbese hanno reso noto che il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato, a seguito del decreto tagliaspese, varato ad agosto scorso, una riduzione dello stanziamento iniziale di oltre il 95 per cento lasciando, per memoria, una disponibilità di euro 642.420,00 finanziati in tre anni;

il recupero del complesso rappresenta un'occasione di sviluppo non solo per il Comune di Bassano Romano ma per l'intera area, che intende valorizzare le presenze storiche, artistiche e ambientali anche a fini turistici onde far fronte a una oggettiva crisi territoriale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento immediato per ripristinare un finanziamento non solo urgente e necessario per il recupero del Palazzo Giustiniani in Bassano Romano, in provincia di Viterbo, ma doveroso rispetto a una concreta prospettiva di sviluppo equilibrato e armonico dell'intera area.

(4-07648)

MALABARBA, RIPAMONTI, PILONI, BAIO DOSSI, PAGLIARULO. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Postalmarket è un'azienda in amministrazione straordinaria secondo la cosiddetta «legge Prodi» (decreto legislativo n. 270 del 1999);

con accordo ministeriale del 5/6/2003 si è convenuto un impegno ministeriale «per la definizione di un piano organico degli ammortizzatori sociali finalizzati alla tutela della piena occupazione» sulla base dell'acquisizione dell'azienda da parte della nuova proprietà, la Bernardi Spa di Riccardo Di Tommaso;

attualmente, sulla base dell'accordo ministeriale del 10/7/2003, 150 lavoratori sono occupati in base al piano di rientri dalla cassa integrazione guadagni straordinaria;

i cassaintegrati, ad oggi, sono circa 370. La cassa integrazione guadagni straordinaria rinnovata con accordo ministeriale del 16/6/2004 scade il 18/1/2005;

nell'ultimo anno sono state inviate due lettere ai Ministeri di competenza – Attività produttive e Lavoro – che richiedevano un intervento finalizzato alla verifica dell'accordo e della applicazione del piano industriale;

nell'accordo si prevedeva una iniziativa imprenditoriale finalizzata al rientro di tutti i cassaintegrati attraverso la realizzazione di un centro commerciale;

ad oggi la proprietà ha fatto formale richiesta di avere a disposizione un'area per il centro commerciale sia al Comune di Milano che a quello di Peschiera Borromeo (sede dell'azienda);

attualmente non risulta che ci sia stata risposta alle richieste di cui al punto precedente.

la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che nel luglio 2004 una sentenza del TAR della Lombardia dichiarava illegittima la vendita della Postalmarket alla Bernardi Spa,

si chiede di sapere:

se risulti che i Commissari straordinari della Postalmarket abbiano predisposto e presentato un ricorso presso il Consiglio di Stato in merito alla sentenza del TAR della Lombardia;

se risulti al Ministero delle attività produttive l'avvenuto ricorso da parte della nuova proprietà al Consiglio di Stato;

se il decreto-legge n. 249, approvato recentemente al Senato e in discussione alla Camera, riguardi o meno la situazione della Postalmarket e situazioni aziendali simili, che hanno originato accordi sindacali e ministeriali *in itinere*;

se i Ministri in indirizzo abbiano in previsione di formalizzare l'esclusione dei casi di cui al punto precedente, sia per effetto dell'applicazione della «legge Prodi» che per effetto di accordi sindacali.

(4-07649)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Posto che:

dal Ministero dell'ambiente, a partire dall'anno 1998, sono stati promossi premi e riconoscimenti ai Comuni in attuazione della legge 344/97, volti a stimolare iniziative e progetti con lo scopo di promuovere nuove misure innanzitutto da parte degli amministratori, affinché le aree urbane siano sempre più vivibili per i bambini;

l'iniziativa citata ha stimolato una consistente partecipazione delle amministrazioni locali, cosicché molte di esse entro il 10/3/03 hanno presentato domande di partecipazione corredate di ampie e puntuali documentazioni su attività, progetti ed iniziative, espressioni di uno sforzo culturale e progettuale sovente di alta qualità e significativa innovazione;

mentre non si hanno ancora notizie circa l'esito del concorso del 2003, le amministrazioni partecipanti sarebbero però state avvisate dell'eventualità che agli enti vincitori potrebbero essere sottratte le risorse finanziarie connesse ai premi per dirottarle verso altri utilizzi,

si chiede di conoscere:

se risultino le ragioni per le quali non sia ancora stata data notizia dell'esito del concorso del 2003, nonostante le previsioni di un decreto ministeriale in materia;

se per il 2004, poiché il concorso non è stato ancora bandito, si intenda o meno confermare, nonostante il grave ritardo, l'iniziativa del Ministero, che ha riscosso, nelle edizioni precedenti, significativi successi di partecipazione e che stimola, nell'azione dei governi locali, sensibilità e crescita culturale decisive per traguardi di maggiore vivibilità delle città da parte dell'infanzia, anche in attuazione dell'art. 31 della Costituzione.

(4-07650)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

ad un cittadino del collegio elettorale di Genova del primo firmatario del presente atto nel novembre 2003 era stato diagnosticato un tumore alla prostata;

l'ammalato aveva scelto di effettuare una brachiterapia nell'ospedale di Ville Turro a Milano (è una fondazione del S. Raffaele di Milano) dove, dopo diverse visite in *intramoenia*, l'effettuazione degli esami dovuti ed un piccolo intervento per adeguare alcuni parametri, nel settembre 2004 il medico dell'ospedale gli assicurò che alla fine d'ottobre sarebbe stato ricoverato per effettuare la brachiterapia;

non avendo però ricevuto più notizie, il 21 ottobre telefonò all'ospedale di Ville Turro, dove nessuno era a conoscenza del suo caso. Gli venne comunque assicurato che un medico dell'*équipe* gli avrebbe telefonato per dargli le informazioni del caso. Il 25 ottobre gli telefonò un medico dell'*équipe*, informandolo che la Regione Lombardia non aveva erogato fondi a sufficienza per poter acquistare i semi nucleari che servono per la terapia e che, quindi, doveva aspettare fino al gennaio 2005,

si chiede di sapere:

se, a parere del Ministro, non sia inumano far aspettare un anno ad un ammalato di tumore;

se anche questo episodio sia da considerarsi di malasanita;

se al Ministro risulti che l'episodio esposto risponda al vero e per quali motivi la Regione Lombardia non abbia erogato i finanziamenti dovuti.

(4-07651)

MEDURI, BEVILACQUA, SALERNO, PACE, CURTO, PEDRIZZI, FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre 2004, nella cittadina di Bagnara Calabria, ignoti hanno esploso due colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, contro il portone d'ingresso dell'avv. Antonio Buonfiglio, Presidente dell'AGEA;

che il gravissimo atto di violenza e di intimidazione compiuto nei confronti di un autorevole esponente della Destra, diretto collaboratore del ministro Alemanno, segue nel tempo altri atti intimidatori compiuti contro esponenti politici della Destra politica e delle istituzioni governate dal centrodestra come, ad esempio, il Sindaco di Reggio Calabria e lo stesso Palazzo di Città;

che non è più ammissibile e sopportabile che tali gesti di bestiale violenza criminale possano rimanere impuniti;

che tutti i cittadini reclamano chiarezza ed auspicano che al più presto siano assicurate, dalle Autorità, le minime condizioni di sicurezza e di serenità di vita e siano assicurati alla giustizia mandanti ed esecutori di attentati ed intimidazioni e che, anche in vista delle imminenti elezioni regionali, si creino le premesse perché tra le forze politiche il confronto sia serrato ma civile e non ci siano spazi per l'infiltrazione di altri «corpi»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia lo stato delle indagini e di quali siano le misure previste per tutelare persone, cose ed istituzioni dall'aggressione mafiosa e per riportare fiducia nella legge e nella giustizia tra tutti i cittadini calabresi e reggini in particolare, che di giorno in giorno sono sempre più sfiduciati.

(4-07652)

CARELLA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

in data 20.11.2000 è stato emanato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia il bando per la partecipazione all'assegnazione degli alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità verso coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, 105 in edilizia agevolata e 62 in sovvenzionata, così come previsto dalla legge 12.07.1991, n.203, cosiddetta «legge Gozzini». Oltre al bando di assegnazione di questi alloggi, sono stati emanati altri 4 bandi per Foggia e pro-

vincia, con un numero considerevole di alloggi da destinare alle forze dell'ordine;

al predetto bando per la città di Foggia hanno partecipato 281 operatori delle forze dell'ordine, rientrando in graduatoria 133 per la sovvenzionata e 129 per l'agevolata;

le organizzazioni sindacali e di rappresentanza degli organi civili e militari, già dal lontano 2002, hanno cercato, invano, di essere ricevuti dal Prefetto di Foggia, al fine di conoscere le motivazioni relative al ritardo, all'assegnazione e alla consegna degli alloggi, e che tale pressante richiesta pochi giorni fa si è trasformata in una esasperata azione di protesta dei sindacati, ottenendo finalmente di essere ricevuti dal nuovo Prefetto in delegazione;

in tale lasso di tempo sono stati assegnati e consegnati 35 alloggi di edilizia agevolata, costruiti dalla ditta Mucafer, prima ancora che il Comune avesse stipulato alcuna convenzione con la quale fissare il prezzo del canone sulla base dei parametri ben determinati;

di quei 35 assegnatari la maggior parte degli aventi diritto hanno rinunciato all'alloggio, poiché i prezzi di fitto proposti andavano da un minimo di 350 euro a circa 600 euro per un appartamento di dimensioni di 90 mq. calpestabili;

nelle considerazioni dei sindacati, e non solo, si denuncia come la politica del caro canone venga utilizzata come deterrente per indurre le famiglie delle forze dell'ordine aventi diritto alla rinuncia per favorire, in tal modo, le ditte appaltatrici che hanno realizzato gli alloggi della «legge Gozzini» (Mucafer – Caroprese e Nuova Urbanistica) ad avere le mani libere e procedere loro direttamente nella vendita dell'alloggio;

i sindacati e gli organismi di rappresentanza delle forze dell'ordine hanno manifestato, inoltre, al vice prefetto vicario la seria preoccupazione con la quale si sottolineava il fatto che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualora non consegnati in tempi brevi ai legittimi destinatari, potevano finire con l'essere occupati abusivamente, come puntualmente verificatosi in data 2.07.2004 e in data 12.10.2004, con conseguenti danneggiamenti a circa 60 appartamenti, occupazioni maturate in ambienti, noti alla magistratura, di pluripregiudicati foggiani già con precedenti specifici di occupazione di alloggi ed edifici pubblici;

i recenti fatti di sangue che si sono verificati in città, e le stesse indagini avviate dalla DDA di Bari, gettano un'ombra ancora più inquietante sulla realtà legata allo stato degli interessi esistenti in città, soprattutto per quanto riguarda gli affari legati storicamente all'industria edile,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo affinché ai legittimi destinatari vengano al più presto consegnati gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, già ultimati da anni, forniti peraltro dei servizi essenziali, al fine di garantire l'assegnazione dell'agognato alloggio a centinaia di famiglie, per giunta oberate da sentenze di sfratto esecutivo, riportando serenità non solo alle famiglie, ma anche agli stessi operatori

delle forze dell'ordine, impegnate nella difficile lotta contro l'illegalità e di contrasto delle attività criminali;

se non ritengano opportuna l'apertura di un'inchiesta al fine di disporre accertamenti sulle ditte destinatarie dei benefici previsti dalla «legge Gozzini» alle quali sono stati assegnati gli appalti, sui criteri utilizzati, sui proprietari dei suoli e sui terreni nei quali sono stati realizzati tali alloggi.

(4-07653)

